

Francesco Serpico

Storie di ordinaria inquisizione. L'avvocato e la difesa del reo nel processo di fede in una raccolta napoletana del tardo Seicento

ABSTRACT: The essay is a study of defense in inquisitorial trial, focusing on a collection of *defensiones* preserved in National Library of Naples. *Defensiones* are crucial point of view to analyze close relationship between institutional and normative context and the operations of justice in the inquisitorial courts. According to this perspective, the paper examines the lawyer's role in the inquisitorial procedures and defense strategies to bring about most favorable outcome for the defendant. Despite the inquisitorial rule to hide from the accused the names of the accusing witnesses, advocate could try to mitigate prosecutor's evidence by denying the fact, by lodging exceptions against the witnesses, by proving defendant's good life and Christian beliefs.

KEYWORDS: Inquisition, defense, inquisitorial procedure

Cui trasi in chista orrenda sepultura vidi rignari la gran crudeltati unii sta scrittu alli segreti mura: nisciti di spiranza vui chi ntrati; chà non si sapi s'agghiorna o si scura, sulu si senti ca si chianci e pati pirchè non si sa mai si veni l'hura di la desiderati liberatati.

A distanza di secoli è difficile dissimulare l'emozione che si prova ad accostarsi alle frasi vergate dai prigionieri con grafia incerta e sbeccata sui muri di Palazzo dello Steri, sede del tribunale e delle carceri inquisitoriali di Palermo. Alla raccolta di queste laceranti testimonianze dedicò l'ultima parte delle sue fatiche di studioso il medico e storico delle tradizioni popolari Giuseppe Pitré che, con perizia e tenacia, fece affiorare una serie di versi, disegni e iscrizioni¹ che avrebbero fornito l'*incipit* per uno dei saggi più noti di Leonardo Sciascia: *Morte dell'Inquisitore*.

Com'è noto, in quest'opera Sciascia, fondendo documentazione archivistica e narrazione letteraria, ricostruì la vicenda del frate agostiniano Diego La Matina condannato per aver pronunciato proposizioni ereticali ed autore in carcere dell'efferato omicidio dell'inquisitore López de Cisneros². A ben vedere, proprio quella "scandalosa umanità dell'imputato" – così magistralmente narrata dal grande scrittore siciliano – sembra percorrere sottotraccia i documenti che saranno esaminati in questo contributo: una serie di memorie difensive conservate presso la Biblioteca Nazionale

¹ Sulla scorta degli studi sull'Inquisizione avviati da Vito La Mantia, nel 1906 il Pitré raccolse e catalogò parte dei graffiti incisi sulle mura delle celle dei prigionieri delle carceri inquisitoriali palermitane. Tale materiale avrebbe fornito la base documentaria per il volume postumo *Del Santo Ufficio a Palermo e di un carcere di esso*, Roma 1940. Queste ed altre testimonianze non rinvenute dal Pitré furono ripubblicate con un saggio introduttivo di Leonardo Sciascia in *Graffiti e disegni dei prigionieri dell'Inquisizione*, Palermo 1977. La rocambolesca storia del ritrovamento delle iscrizioni a Palazzo dello Steri è al centro di un recente volume che raccoglie anche le note e i commenti dei due autori: G. Pitré - L. Sciascia, *Urla senza suono. Graffiti e disegni dei prigionieri dell'Inquisizione*, Palermo 1999. Per notizie sulla vita e le opere del grande studioso delle tradizioni popolari siciliane (e non solo): F. Dei, *Pitré, Giuseppe in Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXXIV (2015), *ad vocem*.

² L. Sciascia, *Morte dell'Inquisitore*, Bari 1964. Un'attenta analisi dell'opera dello scrittore di Racalmuto, nonché una ricostruzione sulla presenza del tribunale di fede in Sicilia è in V. Sciuti Russi, *Gli uomini di tenace concetto. Leonardo Sciascia e l'Inquisizione spagnola in Sicilia*, Milano 1996, e Id., *Il martirio dell' "affannoso innocente": L'inquisitore di Sicilia Juan López de Cisneros*, in "Acta Histriae", 12, 2004, pp. 129-138.

di Napoli redatte tra il 1673 e il 1680³ per gli organi della giustizia inquisitoriale da Clemente Ferrelli *patronus pauperum* del tribunale arcivescovile della diocesi partenopea⁴.

Punto di vista privilegiato per osservare la stretta relazione tra il contesto istituzionale e normativo e l'amministrazione della giustizia, le *defensiones*⁵ rappresentano un filtro di grande interesse per analizzare il collegamento tra prassi processuale e disciplina sostanziale attraverso quell'osmosi costante tra *consuetudo praticandi* e *norma agendi* caratteristico dei sistemi di giustizia dell'antico regime. Non solo, perché attraverso le pagine redatte dagli avvocati è possibile incontrare una galleria di personaggi che con le proprie storie processuali popolavano le aule di giustizia; storie di uomini e donne che rivivono attraverso le carte processuali raccontandoci di un'umanità spesso subalterna e marginale alle prese con le complesse logiche della repressione del dissenso e dei comportamenti devianti sotto il profilo religioso⁶.

³ Le *defensiones* sono presenti in una raccolta manoscritta che figura nei cataloghi della biblioteca napoletana con il titolo di *Tutamina pro..* con segnatura XI B 34. La silloge si compone di 287 carte vergate recto/verso da mani diverse e presenta una numerazione discontinua posta sul margine superiore dx del recto della cartulazione che termina a c. 322. Oltre a contenere memorie e scritti defensionali rivolti agli organi di giustizia ecclesiastica della diocesi napoletana tra 1673 e il 1680 essa presenta anche una serie di fogli e appunti sparsi, tra cui alcune carte di annotazioni redatte all'indomani della celebre *Protestatio cleri gallicani* del 1682, particolarmente interessanti per comprendere la reazione della Curia napoletana ai nuovi indirizzi dogmatici giunti d'oltralpe. Quanto alle difese presenti nella raccolta, esse sono precedute in alcuni casi dalla formula di giuramento prestato dal *patronus* e si caratterizzano tutte per una struttura costante. Alla parte *in facto* redatta in volgare nella quale veniva svolto un sommario resoconto degli addebiti e della vicenda processuale che aveva visto coinvolto il reo, seguiva la parte *in iure* in latino diretta ad esporre le ragioni di diritto a sostegno della posizione processuale dell'inquisito. Per i problemi relativi alla questione dell'uso del volgare italiano all'interno della prassi di giustizia italiana in Età moderna: P. Fiorelli, *La lingua giuridica dal De Luca al Buonaparte*, in L. Formigari (cur.), *Teorie e pratiche linguistiche nell'Italia del Settecento*, Bologna 1984, pp. 127-154 (ora in Id., *Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008) nonché le osservazioni di I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura e giuridica in Età moderna*, Torino 2002, pp. 307-310. Circa l'uso del volgare nella procedura inquisitoriale nel Regno di Napoli, cfr. le considerazioni di M. Semeraro, *Il tribunale del Santo Ufficio di Oria. Inediti processi di stregoneria per la storia dell'inquisizione in Età moderna*, Milano 2003, pp. 73-74.

⁴ Per le (scarne) notizie biografiche su Clemente Ferrelli: A. Lauro, *Il giurisdizionalismo pregiannoniano nel Regno di Napoli. Problema e bibliografia (1563-1732)*, Roma 1974, p. 186.

⁵ Sul tema delle allegazioni difensive per lo studio dei sistemi di giustizia di antico regime: M.G. Di Renzo Villata, *L'arte del difendere e l'allegare tra Ancien Régime ed età dei codici*, in Ead., (cur.) *L'arte del difendere. Allegazioni avvocati e storie di vita a Milano tra Sette e Ottocento*, Milano 2006, pp. 1-117; L. Garlati, *La parola alla difesa. Profili penalistici delle allegationes lombarde tra Sette e Ottocento*, in *L'arte del difendere*, cit., pp. 435-525; M. G. Di Renzo Villata, *L'interprete il diritto, la vita. Osservazioni a margine di una raccolta lombarda di allegationes (XVIII- XIX secolo)*, in "Acta Histriae", 17, 2009, pp. 453-490. Sui profili della difesa tecnica nella storia del processo penale: E. Dezza, *L'avvocato nella storia del processo penale*, in G. Alpa - R. Danovi (curr.), *Un progetto di ricerca per la storia dell'avvocatura*, Bologna 2003 nonché, Id., *La difesa tecnica nella storia del processo penale*, in Id., *Lezioni di storia del processo penale*, Pavia, 2013; C. Povolo, *Il romanziere e l'archivista. Da un processo veneziano del '600 all'anonimo manoscritto dei Promessi sposi*, Venezia, 2004; G. Chiodi, *Il giardino dei sentieri che s'incontrano*, in *Saggi in ricordo di Aristide Tanzì*, Milano 2004.

⁶ Sull'uso delle fonti processuali nella ricerca storica e, in particolare, sul fondamentale contributo della storiografia giuridica per la lettura e l'interpretazione di tali fonti, spunti fondamentali di riflessione possono trarsi dai termini della (garbata) polemica tra Edoardo Grendi e Mario Sbriccoli: E. Grendi, *Per uno studio della storia criminale*, in "Quaderni storici", 44 (1980) p.580; Id., *Premessa a "Quaderni*

Non è un caso che la silloge in questione avesse già attratto l'attenzione di Luigi Amabile⁷ e di Agostino Lauro⁸ che l'aveva inclusa nel suo vasto repertorio da lui censito relativo alle scritture in tema d'Inquisizione nel Regno di Napoli. A dispetto della classificazione redatta da quest'ultimo, tuttavia, solo una parte dei documenti in essa contenuti riguardano difese processuali concernenti la materia inquisitoriale, dal momento che si ritrovano in buon numero atti defensionali rivolti agli ordinari organi di giustizia ecclesiastica.

La diversità di organi giurisdizionali cui erano rivolte le difese contenute nella raccolta potrebbe essere spiegata con la peculiare situazione in cui si trovò ad operare nella realtà napoletana la giustizia di fede⁹. Come è stato efficacemente posto in risalto, a Napoli, falliti i tentativi di istaurare l'inquisizione spagnola per la fiera resistenza della città “di fatto rimase in vigore un sistema complicato, in cui i vescovi agivano in materia inquisitoriale sotto il controllo e la direzione della Congregazione romana del Sant'Uffizio con l'aiuto degli inquisitori nominati da Roma”¹⁰. Il risultato fu che in assenza di uno specifico Tribunale del Sant'Uffizio, la lotta all'eresia nella diocesi

storici”, 66 (1987), pp. 695-700; M. Sbriccoli, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine* in “Studi storici”, 29 (1988), pp. 491-501 cui fece seguito la risposta di E. Grendi, *Sulla storia criminale. Risposta a Mario Sbriccoli*, in “Quaderni storici”, 73 (1990), pp. 269-275. Cfr, inoltre, M. Sbriccoli, *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e prospettive di ricerca* in P. Grossi (cur.), *Storia sociale e dimensione giuridica*, Milano 1986, pp. 127-148. Un resoconto dei termini del dibattito è in G. Alessi, *Giustizia pubblica, private vendette. Riflessioni intorno alla stagione dell'infragiustizia*, in “Storica”, 39 (2007), pp. 91-118, p.93.

⁷ L. Amabile, *Fra' Tommaso Campanella, la sua congiura, i suoi processi, la sua pazzia*, II, Napoli 1882, p. 165; Id., *Il S. Ufficio della Inquisizione a Napoli*, II, Città di Castello, 1892, pp.12-13.

⁸ A. Lauro, *Il giurisdizionalismo pregiannoniano*, cit., p. 186. La raccolta manoscritta napoletana è oggetto di attenzione anche di J. Tedeschi, *Il giudice e l'eretico. Studi sull'inquisizione romana*, Milano 1997 (ed. or.: *The prosecution of heresy. Collected studies on the Inquisition in Early modern Italy*, Binghamton (N.Y.), 1991, trad. it di Stefano Galli), p. 282 n.68.

⁹ Non è certamente possibile in questo contributo fornire – finanche in termini sommarî – un resoconto dei numerosi contributi si sono succeduti sulla materia dell'Inquisizione romana. Senza alcuna pretesa di esaustività, in questa sede si può fare riferimento agli studi di carattere generale che, sia pure sulla base di orizzonti storiografici diversi, hanno pubblicato esaurienti bilanci bibliografici. Oltre al monumentale repertorio curato da repertorio curato da E. van der Vekene, *Biblioteca bibliografica historiae Sanctae inquisitionis*, 3 voll, Vaduz, 1982-1992), informate rassegne di studi sono edite in: A. Del Col - G. Paolin, *L'inquisizione romana in Italia nell'età moderna. Archivi, problemi di metodo e nuove ricerche*, Roma 1991; J.P. Dedieux - R. Millar Carvacho, *Entre histoire et momoire. L'inquisition à l'époque moderne: dix ans d'historiographie* in “Annales. Histoire Sciences Sociales”, 57, 2/2002, pp. 349 -372; G. Romeo, *L'inquisizione nell'Italia moderna*, Roma-Bari 2002; A. Borromeo, *L'Inquisizione*. Atti del simposio internazionale. Città del Vaticano 29-31 ottobre 1998), Città del Vaticano 2003; nonché da ultimo, G. Romeo, *L'Inquisizione romana e l'Italia nella più recente storiografia*, in “Rivista storica italiana”, 1/2014, pp. 188-206. Tra gli studi che hanno analizzato l'organizzazione e il funzionamento dell'inquisizione romana: R. Canosa, *Storia dell'Inquisizione in Italia dalla metà del Cinquecento alla fine del Settecento* (5 voll.), Roma 1986-1990; J. Tedeschi, *Il giudice e l'eretico*, cit.; A. Prosperi, *Tribunali della coscienza, Inquisitori, confessori, missionari*, Torino 1996; E. Brambilla, *Alle origini del S.Ufficio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo*, Bologna 2000, P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna 2000; A. Prosperi, *Inquisizione romana. Letture e ricerche*, Roma 2003; E. Brambilla, *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Roma 2006, A. Prosperi (dir.) con la collaborazione di V. Lavenia e J. Tedeschi, *Dizionario storico dell'Inquisizione* (4 voll.), Pisa 2010.

¹⁰ A. Prosperi, *Tribunali della coscienza*, cit., p. 74.

napoletana fu condotta dagli ordinari tribunali vescovili in cui operava semi-clandestinamente un commissario della Congregazione, determinando una prassi in cui assai frequenti erano le schermaglie ed i conflitti giurisdizionali che investivano le autorità secolari ed ecclesiastiche¹¹.

Si trattava di un modello organizzativo che, se da un lato mostrava la capacità del S. Ufficio di operare nelle singole realtà italiane attraverso una strategia duttile ed accorta, dall'altro permetteva alla Congregazione romana di adottare una politica repressiva flessibile capace di conciliare i propri obiettivi con gli equilibri di potere e i giochi mutevoli delle fazioni nella capitale del Regno.

Sotto questo aspetto la silloge fotografa una realtà in cui l'opera del tribunale, superata la fase dell'emergenza ereticale dei decenni centrali del Cinquecento, s'incentrava soprattutto sulla repressione dei comportamenti eterodossi dei singoli fedeli¹². Accanto alle tradizionali competenze in tema di lotta alle deviazioni dottrinali, il tribunale concentrava la propria azione di disciplinamento su molti aspetti della vita quotidiana della popolazione napoletana attraverso la repressione di una serie di comportamenti che andavano dalle pratiche magiche fino ai temi della morale familiare. Magia, superstizione, bestemmie, sortilegi delle nature più diverse, abusi di sacramenti, rituali di patto implicito con il demonio, orazioni rivolte a ritrovare tesori od oggetti smarriti rappresentavano il catalogo delle infrazioni che più frequentemente venivano ad essere sottoposte al vaglio occhiuto dei giudici di fede. In pieno Seicento, il tribunale di fede napoletano costituiva oramai un vero e proprio tribunale della moralità quotidiana con l'obiettivo di realizzare un controllo costante ed onnipervasivo sulle coscienze dei fedeli ed una completa confessionalizzazione della società.

Cominciando a soffermarci sulle *defensiones*, la raccolta napoletana fornisce preziose informazioni sul concreto funzionamento del tribunale inquisitorio a cominciare dal ruolo dell'avvocato e dei suoi effettivi spazi di manovra all'interno del rito praticato dai tribunali di fede¹³.

¹¹ In merito alla controversa figura del 'ministro delegato' dell'Inquisizione a Napoli, tra gli altri: L. Osbat, *I processi del S. Ufficio a Napoli. Alcuni problemi di metodo*, in *La società religiosa a Napoli nell'età Moderna*, Napoli 1973, pp. 941-961; A. Borromeo, *Contributo allo studio dell'Inquisizione e dei suoi rapporti con il potere episcopale nell'Italia spagnola del Cinquecento*, in "Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea", 29-30, 1977-78, pp. 219-276; G. Coniglio, *Società e Inquisizione nel Vicereame di Napoli*, in "Annuario dell'Istituto storico italiano per l'Età moderna e Contemporanea", 37-38, 1985-86, pp. 127-136; G. Romeo, *Per la storia del S. Ufficio a Napoli tra '500 e '600. Documenti e problemi*, in "Campania sacra", 1976, n.7, pp. 13-29; Id., *Una città, due Inquisizioni: l'anomalia del S. Ufficio a Napoli nel tardo '500*, in "Rivista di storia e letteratura religiosa", 24, 1988, pp. 43-67; L. Osbat, *L'inquisizione a Napoli. Problemi archivistici e problemi storiografici*, in A. Del Col - G. Paolin (curr.), *L'inquisizione romana. Metodologia delle fonti e storia istituzionale*, Trieste 2000, pp. 263-293; P. Scaramella, *Le lettere della congregazione del Sant'Ufficio ai Tribunali di Fede di Napoli (1563-1625)*, Napoli 2002; Id., *Inquisizioni, eresie, etnie. Dissenso religioso e giustizia ecclesiastica in Italia (secc. XVI-XVIII)*, Bari 2005, *passim*.

¹² Nel panorama storiografico hanno approfondito le politiche repressive messe in atto dalla Curia napoletana nella seconda metà del XVII secolo: R. De Maio, *Società e vita e religiosa a Napoli in Età moderna (1616- 1799)*, Napoli 1971, pp. 3-178; L. Osbat, *L'Inquisizione a Napoli. Il processo agli ateisti (1688-1697)*; Id., *Il Sant'Ufficio nella Napoli di Giannone. Contributo alla storia della giurisdizione ecclesiastica*, in R. Ajello (cur.), *Pietro Giannone e il suo tempo. Atti del convegno di studi nel tricentenario della nascita*, Napoli 1980, II, pp. 637-658.

¹³ Sul tema della difesa nel processo inquisitorio: J.P. Dedieu, *L'inquisition et le droit: analyse formelle de la*

La storiografia ha oramai fatto luce in termini pressoché univoci sulla presenza dell'avvocato nel *processus in causa fidei* fin dai primordi dell'inquisizione medievale¹⁴. L'opinione contraria basata sull'interpretazione letterale di una serie di decretali pontificie emanate nel pieno dell'emergenza ereticale duecentesca¹⁵ risulta contraddetta oltretutto da una serie di evidenze documentali, anche dall'opinione di Nicolas Eymerich che nel suo *Directorium inquisitorum* ammetteva l'intervento del difensore a sostegno della posizione dell'inquisito¹⁶. Naturalmente, l'attività

procédure inquisitoriale en cause de foi in “Melange de la Casa de Velázquez, 23 (1987), pp. 227-251; A. Errera, *Processus in causa fidei. L'evoluzione dei manuali inquisitoriali nei secoli XVI-XVIII e il manuale inedito di un inquisitore perugino*, Bologna 2000, pp. 214-224; Id., voce *Difesa*, in A. Prosperi (dir.) con la collaborazione di V. Lavenia e J. Tedeschi, *Dizionario storico dell'Inquisizione*, I, Pisa 2010, p. 479; Id., *Le diverse tipologie di sinossi per inquisitori in età moderna* in C. Longo (cur.), *Praedicatores inquisitores III- I domenicani e l'Inquisizione romana*, Atti del III seminario internazionale su ‘I Domenicani e l'Inquisizione’ Roma 15-18 febbraio 2006, Roma 2008, pp. 55-103; Id., *Modello accusatorio e modello inquisitorio nel processo contro gli eretici: il ruolo del procuratore fiscale*, in “Studia Borromaiaca” 23 (2009), pp. 151-208; J. Tedeschi, *Il giudice e l'eretico*, cit. pp. 102-108 e pp. 279-285 nn. 66-79; T. F. Meyer, *The Roman Inquisition. Papal bureaucracy and its laws in the age of Galileo*, Philadelphia, 2013, pp. 194-196.

¹⁴ A. Errera, *Processus in causa fidei*, cit. p. 33. Id., voce *Difesa*, in A. Prosperi (dir.) con la collaborazione di V. Lavenia e J. Tedeschi, *Dizionario storico dell'Inquisizione*, I, cit., p. 479.

¹⁵ Come, ad esempio la decretale *Si adversus nos* di Innocenzo III (X 5.7.11) nella quale si stabiliva, sotto la minaccia di sospensione dalle funzioni, un'esplicita proibizione per gli avvocati e i notai di prestare “auxilium, consilium vel favorem” (cfr. *Liber Extravagantium Decretalium in Corpus Iuris Canonici* [ed. Friedberg], rist. Graz. 1959, II, coll. 783-784) nei confronti dei soggetti sospettati di eresia. Inoltre, il carattere eccezionale della repressione antiereticale giustificava l'impiego di clausole derogatorie del tradizionale *ordo iudicii* come quella che permetteva di procedere *sine strepitu advocatorum*. Tali clausole variamente modulabili ed intese ad azionare l'iter procedurale “*summarie, de plano, sine strepitu (advocatorum) et figura iudicii*” prodotte originariamente in sede ecclesiastica (*Licet ab omnibus*, Urbano IV, 1261, furono adottate dalla legislazione imperiale (*Ad reprimendum*, Enrico VII, 1313), ricollocate nel processo inquisitorio dopo un intervento di interpretazione autentica (*Saepe contingit*, Clemente V, 1314)” (M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in M. Fioravanti (cur.), *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari 2002, p. 182, n. 15) segnarono, come è stato efficacemente posto in risalto, una nuova funzione del rito processuale “non più il compito di indicare i presupposti formali per la legalità della sentenza, ma di identificare gli strumenti più efficaci per escludere il rischio d' “impunità” e per purificare il territorio da piaghe contagiose e inquinanti” (G. Alessi, *Il processo penale. Profilo storico*, Roma-Bari 2001, p. 37). Circa la reale portata e l'ambito applicativo delle *clausulae diminuentes iuris ordinem* nel processo: M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998, in part. 288-298, pp. 367-376. Sul rapporto tra la clausola *sine strepitu advocatorum* e le *legitimae defensiones* riservate al reo anche: Id., *Le categorie dottrinali della procedura e l'effettività della giustizia penale nel tardo medioevo*, in J. Chiffolleau - C. Gauvard - A. Zorzi (curr.), *Pratiques sociales et politique judiciaires dans les villes de l'occident à la fin du Moyen Âge*, Roma 2007 pp. 573-594.

¹⁶ Nicolas Eymerich, *Directorium inquisitorum [...] Cum commentariis Francisci Pegñae [...]*, Romae 1587, pars tertia, n. 117, p. 446. Composto nel 1376, il *Directorium inquisitorum* costituì una dei principali vettori di diffusione del processo inquisitoriale nel Medioevo. Per la sua completezza, ma anche per l'indiscusso prestigio del suo autore esso si avviò a divenire “un modello valido anche per i tempi successivi, bisognoso solo di aggiornamento” (A. Prosperi, *L'Arsenale degli inquisitori*, in A.A. Cavarra (cur.), *Inquisizione e Indice nei secoli XVI-XVII. Testi e immagini delle raccolte casanatensi*, pp. 6-12, p. 9). Nel 1578, Francisco Peña ne curò la riedizione ed il commento, garantendone attraverso una serie di *scholia* l'adeguamento alle mutate esigenze dell'Inquisizione moderna. L'opera, ristampata a Roma con una serie di varianti e integrazioni nel 1585 e nel 1587 conobbe subito un ampio successo testimoniato dalle altre quattro edizioni seguite negli anni immediatamente successivi. Sulla complessa tradizione del *Directorium inquisitorum* e sulle ragioni della sua fortuna in Età moderna, oltre il rinvio a E. van der Vekene, *Biblioteca bibliografica historiae Sanctae inquisitionis*, cit. I, pp. 31n. 109, pp. 35-36 n. 124, p. 39 nn.

dell'avvocato non avrebbe dovuto ostacolare in nessun modo l'inflessibile severità nell'irrogare il giusto castigo agli eretici. Di ciò lo stesso trattatista spagnolo si mostrava pienamente consapevole allorché raccomandava agli inquisitori di procedere contro notai ed avvocati che attraverso la loro attività dilatoria avessero compromesso l'azione repressiva della giustizia di fede, posto che in tal caso sarebbero potuti essere inquisiti come veri e propri fautori degli eretici¹⁷.

Questa diffidenza nei confronti delle "infinitas astutias" dell'avvocato rappresentò uno dei tanti aspetti dell'esperienza medievale mutuati dall'Inquisizione moderna¹⁸ che, nello stesso tempo, accentuò il rilievo sulla funzione istituzionale del difensore all'interno del processo. Protagonista di quella esperienza insieme pedagogica e salvifica che nel processo di fede portava l'eretico a riconciliarsi con la Chiesa, l'avvocato era colui che grazie alla propria opera permetteva di esplicitare al meglio quell'affannosa e costante ricerca della verità che costituiva il fine ultimo del paziente lavoro dell'inquisitore per indurre il reo a confessare le sue colpe. In questo senso il difensore era titolare di un ufficio "honorificum et laudabile"¹⁹ egli doveva essere un "vir doctus et pius"²⁰ ma soprattutto "fidei zelator"²¹, dal momento che uno dei suoi primi doveri all'interno del processo di fede era quello di "sforzarsi di indurre il reo [...] a confessare il vero e a chiedere penitenza"²².

129-130, p. 42 nn. 131 e 133, cfr. anche A. Borromeo, *A proposito del Directorium inquisitorum di Nicolas Eimerich e delle sue edizioni cinquecentesche*, in "Critica storica", 20 (1983), pp. 499- 547, nonché A. Errera, *Processus in causa fidei*, cit. pp. 20-21, n.33, pp. 118-123.

¹⁷ Ivi, pars tertia, quaest. XXXIX, p. 565.

¹⁸ Significativa, a tal proposito è anche l'opinione di Antonio Santarelli nel suo *Tractatus de Haeresi* (ed. pr. Roma 1625). Questi, dopo aver passato analiticamente in rassegna tutte le *prohibitiones* redatte dai pontefici nel Medioevo nei confronti dell'assistenza prestata da notai ed avvocati nei confronti degli eretici, esplicitamente affermava che "cum doctores dicunt, non dari advocato pro haeretico, intelligendi sunt, quando constat, inquisitum esse haeticum, nam quando dubitatur, an sit haeticus [...] debent dari advocati & procuratores & debet illis concedi, ut possint se defendere & probare se non esse haeticos" cfr. Antonio Santarelli, *Tractatus de haeresi* in Id., *Tractatus de Haeresi, Schismate, Apostasia, Sollicitatione in sacramento penitentiae* [...], Romae 1625, cap. XI, dub. II, n. 24, pp. 139-140. Su quest'opera del gesuita abruzzese: E. van der Vekene, *Biblioteca bibliografica historiae Sanctae inquisitionis*, I, p. 46, n.147, nonché A. Errera, *Processus in causa fidei*, p. 273 n. 64.

¹⁹ Juan de Rojas, *Singularia iuris in favorem fidei* [...]. *Cum adnotationibus Francisci Pegnae*, Venetijs, 1583, sing. 16, n. 4, p. 27v. L'opera a partire dalla prima redazione del 1566 godette di ampia circolazione in Spagna e in Italia (per notizie sulla sua diffusione cfr. J. Tedeschi, voce *Rojas Juan de*, in A. Prosperi (dir.) con la collaborazione di J. Tedeschi e V. Lavenia, *Dizionario storico dell'Inquisizione*, cit., II, p. 1337) nell'edizione veneziana del 1583 fu stampata assieme al *Tractatus de haeticis* – opera sempre del Rojas – con le annotazioni di Francisco Peña, cfr. E. van der Vekene, *Biblioteca bibliografica*, cit. I, p. 33 n. 116; A. Errera, *Processus in causa fidei*, cit. p. 127 nn.118, 119

²⁰ Iacopo (Diego) Simancas, [...] *De catholicis institutionibus liber* [...], Romae 1575, tit. V, p. 18. *Auctoritas* indiscussa in tema di processo di fede, Simancas sviluppava nelle sue *Institutiones* (ed. pr. Valladolid 1552) ripartite in sessantaquattro capitoli un'organica trattazione della materia inquisitoriale. Su quest'opera: E. van der Vekene, *Biblioteca bibliografica historiae Sanctae inquisitionis*, cit. I, p.20 n. 71 e p. 30 n. 106; A. Errera, *Processus in causa fidei*, cit. pp. 105-106.

²¹ Nicolas Eimerich, *Directorium inquisitorum* [...], cit., pars tertia, n. 127, p. 446.

²² Eliseo Masini, *Sacro Arsenal e overo pratica dell'officio della Santa Inquisizione*, in Genova 1621, parte quarta, p. 99. Primo manuale inquisitoriale redatto in lingua italiana, ma anche fortunato prodotto editoriale (a partire dall'edizione genovese del 1621 si contano ben dieci edizioni fino al 1730), il *Sacro Arsenal e* di Eliseo Masini rappresentava un'opera diretta essenzialmente a fini pratici nella quale gli

Cesare Carena, autore di uno dei manuali più diffusi nella prassi italiana, precisava che la nomina del difensore rientrassero di regola tra le competenze dell'inquisitore che poteva ricorrere anche ai consultori del proprio tribunale a meno che, ricorrendo una *iuxta causa*, l'inquisito non richiedesse di essere assistito da un professionista di sua fiducia. L'indagato doveva essere in grado di dimostrare di poter pagare i servizi del proprio difensore, in mancanza poteva ricorrere alle cure del *procurator pauperum et carceratorum*.²³ È significativo, tra l'altro, che le attribuzioni di quest'ultima figura avessero ricevuto una costante attenzione a partire dal Cinquecento in concomitanza con una importante stagione di elaborazione giuridica dei problemi posti dalla povertà. L'assistenza nei confronti dei meno abbienti costituiva ad esempio il filo conduttore dell'opera del vescovo modenese Giovan Battista Scanaroli²⁴ che in più punti non mancava di fornire anche preziose indicazioni rivolte ai difensori, come quella di rivolgersi ai propri patrocinati ammonendoli delle conseguenze del proprio contegno processuale ed invitandoli a non sfidare l'autorità del tribunale confessando senza indugio le proprie colpe, potendo godere in questo caso di un'ampia dose di misericordia²⁵.

Non appena assunto l'incarico l'avvocato era tenuto al giuramento di segretezza che lo impegnava a non rivelare ad alcuno quanto avesse appreso in ragione del suo ufficio. Tale adempimento, che segnava l'ingresso dell'avvocato sulla scena processuale, rappresentava solo l'ultimo atto di una complessa attività seguita all'avvio dei meccanismi della giustizia inquisitoriale.

Proprio in tema delle modalità di avvio del procedimento inquisitoriale, la prassi napoletana presentava alcune significative particolarità rispetto ad altre realtà della penisola. Accanto alla denuncia (spesso legata a filo doppio con le informazioni rivelate in sede di confessione sacramentale)²⁶ e alle ipotesi di *spontanea comparitio*, il

operatori avrebbero ritrovato un'agile ed esauriente informazione in materia processuale prescindendo dalle complicate controversie di natura teologica e dottrinale che abbondavano negli altri manuali. Su quest'opera: A. Errera, *Processus in causa fidei*, pp. 264-269 (anche per l'indicazione delle edizioni fornite dal Van der Vekene cfr. *ivi*, p. 264 n. 43) nonché J. Tedeschi, *Il giudice e l'eretico*, cit. p. 275 n. 32, pp. 275-76, n. 35; P. Fontana, voce *Masini, Eliseo* in A. Prosperi (cur.) con la collaborazione di J. Tedeschi e V. Lavenia, *Dizionario storico dell'Inquisizione*, cit., II, p. 1006.

²³ Cesare Carena, *Tractatus de officio Sanctissimae Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei* [...], Bononiae 1668, pars prima, tit. X, § 2, p. 36. Pubblicato per la prima volta a Cremona nel 1636 con il titolo di *Tractatus de modo procedendi in causis Sancti Officii*, il testo di Carena fu dato alle stampe ampiamente rimaneggiato nel 1641 con il titolo di *Tractatus de officio Sanctissimae Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei* cui seguirono ben sette ristampe fino al 1669. Sull'opera dell'inquisitore cremonese: E. van der Vekene, *Biblioteca bibliografica historiae Sanctae inquisitionis*, cit. I, p. 49 n. 160, p. 50 n.167, p. 54 n. 172, p.56 n. 175, p.59 n. 184, p. 59 n. 185, III, p. 12 n. 4848, nonché Errera, *Processus in causa fidei*, cit. pp. 277-278.

²⁴ Giovan Battista Scanaroli, [...] *De visitatione carceratorum libri tres. Quibus omnia ad Visitationem, patrocinium, & liberationem Carceratorum spectantia explanantur* [...], Romae 1665, lib.1, § VIII, cap. 6, sect.1, p. 106- 112. Per cenni sull'opera dello Scannaroli [ed. pr. 1655] cfr. J. Tedeschi, *Il giudice e l'eretico*, cit. p. 286 n.80.

²⁵ Significativo che l'autore aggiungesse che l'avvocato: "Quotiescumque vero cognoscit reum dignum esse poena, non peccat desistendo ab eius defensione, non tamen debet ultra aliquid iudici insinuare in rei praeiudicium", *Ivi*, lib. 1, § VIII, cap. 3, sect. 2, n. 40, pp. 100 -101.

²⁶ Sull'uso della confessione sacramentale come mezzo per veicolare le denunce nel foro inquisitoriale: V. Lavenia, *L'infamia e il perdono. Tributi, pene e confessione nella teologia morale della prima età*

modus procedendi del tribunale partenopeo conosceva anche l'istituto, sconosciuto in altre parti d'Italia, delle *praeventiones*. Attraverso di esse

chi ha saputo che si stanno organizzando false denunce a proprio carico in materia di ortodossia o ritiene di avere fondati motivi di sospetto in tal senso o semplicemente ne ha paura, lo segnala al tribunale con l'intento di prevenire spiacevoli sorprese e di rendere inefficaci la trappole che i propri nemici gli stanno preparando²⁷.

Si trattava di una ulteriore riprova dell'attenzione con cui la Curia napoletana guardava al problema, assai grave e diffuso nella capitale del Regno, dell'abbondanza dei falsi testimoni²⁸, ma, naturalmente queste ipotesi non esaurivano il novero delle modalità con cui potevano prendere la mosse le indagini del tribunale di fede dal momento che la proattività del tribunale inquisitoriale poteva giovare anche del capillare apparato di controllo ecclesiastico sulla capitale del Regno. In effetti, uno sguardo anche rapsodico e cursorio alle carte processuali contenute nella silloge napoletana dimostra come fosse assai frequente l'ipotesi in cui un soggetto, già detenuto per altra causa, fosse stato ritrovato in possesso di oggetti o documenti sospetti in seguito a una perquisizione.

È il caso, ad esempio, di Giuseppe Lavorante il quale, condotto nelle carceri arcivescovili per aver celebrato messa senza licenza, "dopo essersi fatta diligenza sulla sua persona" fu ritrovato in possesso "di una borzetta di cuoio e di alcune carte [...] che si pretendono dal [...] Fisco del Tribunale del S. Ufficio essere sortileghe"²⁹; oppure di Antonio Mazzei sulla cui persona furono scoperte "tre cassetine, due delle quali sono state qualificate" come contenenti scritture "sortileghe et hereticali"³⁰.

Interrogati entrambi gli inquisiti avevano dichiarato di aver rinvenuto gli oggetti poco prima della perquisizione e di non essere a conoscenza del loro contenuto. In particolare, Antonio Mazzei aveva riferito di aver ritrovato le cassetine "in terra nelli luoghi comuni di S. Maria la Nova dove era andato a far lì li suoi bisogni"³¹ poco prima di essere stato catturato onde "non ebbe il tempo"³² di comprendere cosa contenessero gli oggetti incriminati. Peraltro, la posizione del Mazzei era aggravata anche da un altro elemento che rischiava seriamente di comprometterne le sorti processuali poiché agli atti del tribunale risultava anche una denuncia formulata a suo carico dal nipote. Questi aveva riferito che il Mazzei gli aveva più volte mostrato un

moderna, Bologna 2004.

²⁷ G. Romeo, *Introduzione a Il fondo S. Ufficio dell'Archivio diocesano di Napoli*, volume monografico di "Campania sacra", 34-35, 2003, pp. 9-36, p. 12.

²⁸ Sui pericoli della piaga dei falsi testimoni nella città partenopea e sulla modalità con cui tale argomento si avviò a diventare un tropo di lunga durata e di persistente ricorrenza nell'opposizione napoletana alla procedura tenuta dal tribunale di fede: cfr. A. Cernigliaro, *Patriae leges privatae rationes. Profili giuridico istituzionali del Cinquecento napoletano*, Napoli 1988, pp. 3-150; Id., *La rivolta napoletana del 1547 contro l'Inquisizione*, in A. Lerra - A. Musi, *Rivolte e rivoluzioni nel mezzogiorno d'Italia*, Manduria Bari-Roma 2008, pp. 13-72.

²⁹ *Tutamen pro* [...] *D. Josepho Lavorante* [...], BNN ms. XI B 34, cc. 150r- 151r, c. 150r.

³⁰ *Tutamen pro* [...] *D. Antonio Mazzeis* [...], BNN ms. XI B 34, cc. 156r-157r, c. 156r.

³¹ *Ibidem*.

³² *Ibidem*.

libretto che conteneva una serie “di formule et segni per vincere al gioco”³³. Ricopiato dal denunciante il libretto era finito sul tavolo dei giudici di fede che ne ravvisarono subito il contenuto “sortilego, ereticale et magico”³⁴.

La posizione critica degli imputati non escludeva la possibilità per l'avvocato di imbastire nei loro confronti una linea difensiva. Attingendo ad un vasto campionario di *auctoritates* che andavano da Prospero Farinacci³⁵ all'opera di Sebastiano Guazzini³⁶, ma anche ai classici in materia probatoria come il *Tractatus* di Jacopo Menochio³⁷, il *patronus* provava a confutare le accuse, evidenziando altresì la speciale tenuità delle colpe addebitate agli inquisiti.

Con riferimento all'ipotesi che aveva visto coinvolto il Mazzei, egli liquidava in poche battute la denuncia del nipote sottolineandone l'assoluta inconferenza probatoria, posto che essa non era stata suffragata dalla deposizione di nessun teste fiscale. Del pari, precisava l'avvocato, l'inquisito aveva semplicemente raccolto le cassetine dal luogo nel quale erano state depositate e, stante il brevissimo lasso di tempo intercorso tra il ritrovamento e la sua cattura, egli non aveva avuto nemmeno la possibilità di leggerne il contenuto e meno che mai di porre in essere alcun comportamento contrario alla religione³⁸.

A sostegno del suo assunto l'avvocato non mancava di citare l'opera di Angelo Pistacchi Castelli che nel suo *De superstitione* aveva affrontato in un'apposita *quaestio* il problema della *parvitas materiae* in tema di detenzione di libri proibiti. A ben vedere, se era vero che “in hac parvitate materiae dejudicanda semper ante oculos debet

³³ “Contro il medesimo D. Ant. in questo S. Tribunale [...] vi è una denuncia del suo nipote, il quale havendoli cercato per qualche secreto per vincere in gioco ed *ad captandum amorem mulierum*, esso da Venezia esso l'avesse mostrato un libretto scritto á mano di secreti, questi detto denunciante sé li copiò di sua mano et li esibì in questo S. Tribunale [...]”, *Ibidem*.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ Prospero Farinacci [...], *Tractatus de haeresi*, Romae 1616, quaest. CLXXX, pp. 81-99. Il *Tractatus de haeresi* costituiva il diciottesimo *titulus* della monumentale *Praxis et Theorica criminalis* del giurista romano. Sull'opera di Farinacci: A. Mazzacane, voce *Farinacci, Prospero*, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletto, *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna 2013, I, pp. 822-823.

³⁶ Sebastiano Guazzini, *Tractatus ad defensam inquisitorum, carceratorum, reorum & condemnatorum super quocumque crimine* [...] *Tomi duo* [...], Lugduni 1672, I, def. XXIX, cap. 3, n. 12, p. 60. Editò a Roma nel 1614 e più volte ristampato fino al 1738, il *Tractatus* del giurista umbro rappresentava un utile strumento a disposizione dei pratici per la sua trattazione in trentanove *quaestiones* ripartite in numerose *defensiones* che spaziavano in maniera completa ed approfondita sulla materia processuale. Sulla diffusione – non solo in area italiana – del trattato di Sebastiano Guazzini: M.P. Alonso Romero, *Orden processal y garantiás entre Antiguo Régimen y constitucionalismo gaditano*, Madrid 2008, p. 72.

³⁷ Jacopo Menochio [...], *De praesumptionibus, Coniecturis, Signis, & Indicijs commentaria* [...], Coloniae Agrippinae 1595, lib. tertius, praes. CXXXII, pp. 488-496. Edita a partire dal 1587 e poi più volte ristampata, l'opera di Jacopo Menochio costituì uno dei principali riferimenti adottati dalla cultura giuridica sul tema del ragionamento probatorio. Per un'analisi dei temi sviluppati nell'opera del giurista lombardo: C. Valsecchi, voce *Menochio, Jacopo* in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletto, *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna 2013, II, pp. 1328-1330. In ordine al tema delle *praesumptiones*, R. Helmholz (cur.), *The Law of Presumptions: Essays in Comparative Legal History*, Berlin 2009, con particolare riferimento all'opera di Jacopo Menochio il saggio di A. Giuliani, *Civilian tractate on presumptions, 1580-1620*, *ivi*, pp. 21-71.

³⁸ *Tutamen pro* [...] *D. Antonio Mazzeis* [...], cit., c. 156v.

periculum cui legens se exposuit”³⁹, era vero anche – come aveva sottolineato l’autore – che per incorrere nelle pene comminate per la detenzione di libri proibiti e per l’omessa denuncia della loro scoperta era pur sempre necessario che tra il loro ritrovamento e la cattura del possessore vi fosse un intervallo temporale tale da poter far ragionevolmente presumere che questi avesse voluto tenere con sé le scritture: “similiter excusantur ratione parvitas materiae retinens dictos libros ad breve tempus: quia sicut in aliis rebus prohibitis retineri, excusat parva temporis mora”⁴⁰.

Questi pochi cenni possono provare a lumeggiare le doti di perizia e di abilità tecnica che doveva padroneggiare l’avvocato nel *processus in causa fidei*. L’attribuzione delle prime facoltà difensive rivolte a favore dell’indagato avveniva all’esito di una penetrante attività istruttoria messa in campo dal tribunale di fede. Come noto, tutta la prima parte del procedimento inquisitoriale era finalizzata ad ottenere un riscontro delle attività sospette di natura ereticale e all’individuazione dei possibili autori dei comportamenti devianti. Caratterizzato dalla più assoluta segretezza, il c.d. processo offensivo culminava nel costituito dell’inquisito destinato a raccogliere le sue dichiarazioni in relazione agli indizi di colpevolezza diligentemente raccolti durante la fase istruttoria.

Solo all’esito di questa fase durante la quale, va ribadito, l’inquisito non poteva avere nessuna contezza delle specifiche accuse a lui rivolte, si apriva la possibilità di intervento per l’avvocato. Dopo l’edificazione dell’impianto di accusa, seguiva infatti la fase del c.d. processo ripetitivo durante il quale l’impianto probatorio doveva ricevere un’esplicita conferma per poter fondare una condanna nei confronti del reo. Posto nella materiale impossibilità di conoscere l’esito delle risultanze probatorie acquisite, l’avvocato poteva chiedere con la *repetito* la trasmissione di un libello contenente la trascrizione degli elementi di prova gravanti sull’inquisito per provare a scardinare la solidità e la coerenza dell’impianto di accusa. Si trattava, vale la pena precisarlo, di un’impresa ai limiti del possibile, dal momento che, come era prassi correntemente praticata nel processo inquisitoriale, era rivolta la massima cura affinché nella copia del processo informativo venissero occultati i nomi dei testimoni di accusa e dei denunciati⁴¹.

³⁹ Cesare Carena, *Tractatus de officio Sanctissimae Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei* [...], cit., pars secunda, tit. X, § 1, n. 10, p. 153.

⁴⁰ Angelo Pistacchi Castelli [...], *Tractatus de superstitione reorumque iudicio* [...], Neapoli 1678, pars secunda, cap. XXVIII, n. 25, p. 285. Sull’opera del teatino e consultore del Tribunale arcivescovile napoletano Angelo Pistacchi Castelli: Antonio Francesco Vezzosi, *I scrittori de’ chierici regolari detti teatini* [...] Parte seconda, in Roma 1780, pp. 187-189. Sull’edizione del *De superstitione*: M. Santoro, *Le secentine napoletane della Biblioteca nazionale di Napoli*, Roma 1986, p. 245 n.2134.

⁴¹ La raccolta napoletana offre un’interessante testimonianza dello *stylus* praticato nel processo di fede. I nomi dei testimoni di accusa venivano spesso identificati ricorrendo ad una lettera dell’alfabeto (A, B, C, D....) tacendo sulla loro reale identità. La possibilità di celare all’imputato l’identità degli accusatori – motivata essenzialmente da ragioni di sicurezza e di tutela della loro incolumità – era stata prevista nel processo di fede a partire dal Concilio di Narbona del 1235 e confermata da Innocenzo IV con la costituzione *Cum negotium fidei* (1254). Tale indirizzo, ripreso anche da Bonifacio VIII e confluito in VI 5. 2. 20, venne riconfermato a seguito della nascita dell’Inquisizione moderna. Nel 1561 Pio IV ribadì espressamente la possibilità di celare all’inquisito i nomi degli accusatori, mentre Pio V (*Si de protegendis*, 1569) inasprì di fatto le pene previste in caso di ritorsioni o vendette nei confronti dei testimoni nelle cause di fede. Sulla prassi della trasmissione della *copia processus informativi suppressis nominibus* cfr. J. Tedeschi, *Il giudice e l’eretico*, cit. p. 286-289 nn. 81-88. Sulle reazioni e sull’aspra critica rivolta contro la prassi sperimentata nel processo di fede che riduceva al minimo le effettive

Del pari, la stessa possibilità di avvalersi della ripetizione dei testimoni rappresentava una facoltà eventuale o per lo meno non necessaria, dal momento che l'inquisito aveva la possibilità di rinunciare del tutto alla stessa, confermando, così, *in facto*, l'esito della ricostruzione emersa in sede di processo informativo.

La lettura delle *defensiones* permette di comprendere come la possibilità di rinunciare alla ripetizione dei testimoni fosse un'eventualità tutt'altro che rara all'interno della concreta prassi di giustizia del tribunale inquisitoriale napoletano. Particolarmente significativo a tal proposito è il caso che vedeva coinvolto Giovanni Ferro che, attraverso la rinuncia ad avvalersi della *repetito testium* "si rimetteva alla pietà di precetto del Sacro Tribunale sperando di essere escarcerato senza castigo"⁴². Il Ferro era stato tratto *in vinculis* con l'accusa di essere un fautore di eretici per aver agevolato la fuga di Baldassarre Occhiuzzi. Quest'ultimo, già detenuto nelle carceri del S. Ufficio, per un improvviso malore era stato trasferito nell'Ospedale degli Incurabili dove dietro la promessa di "pagamento di quattro doppie" – rivelatesi peraltro anche false – aveva convinto il Ferro a "secare li ferri"⁴³ e ad indicargli una via di uscita per far perdere le proprie tracce.

A fronte di tale prospettazione incontrovertibile, la difesa del *patronus* Ferrelli si concentrava sul profilo giuridico della questione. Riferendosi all'opinione di Cesare Carena egli sottolineava come per poter ritenere l'imputato un fautore di eretici "debet prius constare de haeresi illius cui fautum praetenditur"⁴⁴, mentre nel caso sottoposto all'attenzione del tribunale non poteva ritenersi in alcun modo provato che l'inquisito fosse stato a conoscenza della qualifica di eretico del fuggiasco. In effetti, il Ferro aveva agevolato la fuga dell'Occhiuzzi spinto tutt'al più dalla promessa di ricevere in cambio qualche quattrino per l'opera prestata e proprio la mancata consapevolezza di stare prestando ausilio ad un eretico avrebbe potuto permettere al reo di evitare di incorrere nel severo trattamento sanzionatorio previsto dalla bolla *Si de protegendis* che aveva inasprito le pene previste per chiunque avesse agevolato la fuga di chi si fosse macchiato di crimini contro la fede⁴⁵. Del resto, proseguiva il *patronus*, l'imputato non aveva aiutato un prigioniero ad evadere dalle carceri del Sacro Tribunale o da uno degli "speciales satellites eiusdem Tribunali", bensì da un luogo di cura per cui era logico inferire che il Ferro non avesse prestato ausilio "scienter"⁴⁶ ma nemmeno

possibilità difensive dell'inquisito, si consenta il rinvio a F. Serpico, "Pugnar con le ombre". *La critica al segreto inquisitoriale nella cultura giuridica napoletana tra Sei e Settecento*, Napoli 2016.

⁴² *Tutamen pro* [...] *Ioanne Ferro*, BNN ms. XI B 34, cc. 66r-67r, c. 66r.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ Cesare Carena, *Tractatus de officio Sanctissimae Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei* [...], cit., pars secunda, tit. IV, § 2, n. 19, p. 81. Il trattatista cremonese precisava: "Duo tamen hoc loco sunt praemonenda: Alterum est, quod ut ritè, recteque contra aliquem uti fautorem Haereticorum procedatur, constare prius debet de haeresi illius cui fautum praetenditur [...]. Alterum est, quod fautores Haereticorum, nisi qualitas personae, aliud suadeat, & reliquae circumstantiae, regulariter sunt suspecti de haeresi vehementer [...]. (*Ibidem*).

⁴⁵ Le pene previste dalla Costituzione di Pio V colpivano, tra gli altri, coloro i quali avevano agevolato la fuga da qualsiasi "carcerem aut aliam custodiam, seu publicam seu privatam". (Cfr. *Bullarium Romanum* [...] *Taurinensis editio* [...] Augustae Taurinorum 1858, t. VII, Pius V, CXXVII, § 4, p. 745).

⁴⁶ *Tutamen pro* [...] *Ioanne Ferro*, BNN ms. XI B 34, c. 66v.

“temerarie”⁴⁷.

La possibilità per l'avvocato di confutare l'impianto di accusa formulata nel processo offensivo rappresentava un dato che veniva ripetuto costantemente nella manualistica inquisitoriale. Indipendentemente dalla gravosità del compito spettante all'avvocato, nei manuali veniva concordemente ribadito il carattere inderogabile della difesa processuale⁴⁸. Così se Luis Paramo riecheggiava un'asserzione assai cara alla cultura processuale di antico regime quando attingeva all'origine biblica del processo inquisitoriale, non mancando di evidenziare come per primo ad Adamo fu concessa la possibilità di difendersi⁴⁹, anche Eliseo Masini sottolineava il carattere irredimibile della difesa processuale anche nei confronti dei rei confessi, dei *relapsi* e degli eretici conclamati⁵⁰. Allo stesso tempo, i trattatisti inquisitoriali si premuravano di indicare ai difensori anche una serie di strategie argomentative da percorrere per escludere o quanto meno mitigare la pena da tributare ai propri assistiti. Tra i numerosi esempi, a venire in rilievo è soprattutto il *Sacro Arsenal* di Eliseo Masini che enumerava una serie di condizioni soggettive quali il sesso, l'età, lo stato d'indigenza e di povertà materiale, l'ebbrezza, il *furor* tendenzialmente rivolti a scemare considerevolmente la possibilità che l'inquisito avesse abbracciato coscientemente una dottrina ereticale⁵¹.

Anche Clemente Ferrelli attento lettore delle opere della dottrina, ma soprattutto pratico avveduto, ricorreva spesso all'utilizzazione di tali moduli argomentativi per mitigare la posizione processuale dei propri patrocinati. Emblematico, in tal senso, è il caso di Carlo Rossi sacerdote settuagenario di Ventimiglia accusato di aver “battezzato una moneta d'argento” attraverso un rituale che prevedeva “li sacramentali soliti farsi nelli battesimi” per procacciare fortuna economica agli astanti. A fronte delle prove

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ Tra i numerosi esempi: Francisco Peña in N. Eimerich, *Directorium inquisitorum* [...]. *Cum commentariis Francisci Pegñae* [...], cit., pars tertia, comment. XXVIII, p. 447; Juan de Rojas, *Singularia iuris in favorem fidei* [...]. *Cum adnotationibus Francisci Pegñae*, cit., sing. 202, n. 5, p. 148v; Iacopo (Diego) Simancas, [...] *De catholicis institutionibus liber* [...], cit., tit. XVII, n.2, p. 117; Prospero Farinacci [...], *Tractatus de haeresi*, cit., quaest. CLXXXV, § XIV, n. 210, p. 309; Cesare Carena, *Tractatus de officio Sanctissimae Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei* [...], cit., pars tertia, tit. IX, § 1, n. 1, p. 279; Angelo Pistacchi Castelli [...], *Tractatus de superstitione reorumque iudicio* [...], cit., pars secunda, cap. XX, n. 12, p. 158.

⁴⁹ L.Paramo, *De origine et progressu officii Sanctae Inquisitionis* [...] *Libri Tres* [...], Matriti 1598, lib. I, tit.2, cap. 1, n.3, p. 27. Allo stesso tempo il trattatista iberico non mancava di sottolineare solennemente come “iusta defensio est de iure naturae, et propterea nullo modo potest aut debet denegari” (Ivi, lib III, quaest. 9, n. 99, p. 817). Sulla genesi del processo inquisitoriale in Luis Páramo: K.L. Hossein, *Was Adam the first Heretic? Diego de Simancas, Luis de Páramo and the origin of inquisitorial practice*, in “Archiv für Reformationgeschichte” 97 (2006), pp. 184-210; per l'utilizzazione del tema tratto dalla Genesi nella letteratura processuale di antico regime: A. Marchisello, *Il principio del processo: osservazioni sull'origine del iudicium nello Speculum aureum di Roberto Maranta*, in www.historiaetius.eu, 1/2012, paper 7.

⁵⁰ Eliseo Masini, *Sacro Arsenal*, cit, parte quarta, p. 108.

⁵¹ “Quando i rei sono pazzi o scemi di cervello, agitati da immondi spiriti, fanciulli non ancora capaci di ragione, vecchi decrepiti & insensati, ubriachi, lubrici di lingua, trabocchevoli nell'ira, rozi & villani & simili, onde vengono, ò del tutto difesi, ò in gran parte scusati i rei; che perciò dovrà l'inquisitore, non come Giudice, ma come Padre tenerne grandissimo conto, e l'Avvocato secondo l'essigenza della causa valerne a favore, & giusta difesa del Reo”. Ivi, parte quarta, p. 101. Sui caratteri dell'azione ereticale volti a mitigare il castigo degl'inquisitori anche Iacopo (Diego) Simancas, [...] *De catholicis institutionibus liber* [...], Romae 1575, tit XVII, nn.15-50 pp. 118-125, nonché Cesare Carena, *Tractatus de officio Sanctissimae Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei* [...], cit., pars tertia, tit. IX, §§ 6-17, pp. 280-285.

schiacciati prodotte dal Fisco, Ferrelli lamentava di non aver “havuto tempo di difesa né per fatto, né per legge”, curandosi tuttavia di precisare come resti “solo a beneficio” dell’inquisito “l’età decrepita di anni settanta” ricordando come, secondo l’opinione di Angelo Pistacchi⁵², fosse sufficiente l’età di sessant’anni per ridurre considerevolmente la pena da irrogare nel Sacro Tribunale.

Per contro, nei confronti di Giuseppe Canistro⁵³ di diciannove anni, accusato di aver partecipato al rito superstizioso messo in atto dal sacerdote Rossi spruzzando sulla moneta “un poco d’Oglio Santo, acqua Battesimale e sale benedetto”⁵⁴, a venire in rilievo era la minore età dell’inquisito. In merito, il *patronus* sottolineava che per inveterato insegnamento la “paucitas aetatis” [...] “semper mitius punitur”, un insegnamento, questo, che sebbene derivasse *ex iure commune* “multo magis observari debet in S. Officio, quod est tribunal misericordiae et pietatis”⁵⁵.

Ancora, nella ricordata *defensio* resa a favore di Giuseppe Ferro l’avvocato chiamava in causa la sua *rusticitas* per confermare che “is ageret non in gratiam heresis”⁵⁶.

Più complesso, invece, era l’itinerario argomentativo che conduceva a prendere in considerazione il tema della povertà come causa volta a mitigare il castigo ereticale. Erede di una tradizione che vedeva nella *tuitio* delle *miserabiles personae* uno dei compiti principali dell’attività della Chiesa⁵⁷, la manualistica inquisitoriale sembrava tuttavia assumere un atteggiamento assai cauto allorché si paventasse che la semplice indigenza potesse venire considerata un motivo volto a scemare la pena da infliggere per i crimini ereticali. Significativo in questo senso l’esempio di Francesco Bordoni che ne attribuiva rilievo solo laddove la stessa povertà fosse congiunta in ipotesi con qualche altra qualità come il “muliebris sexus” o la *simplicitas* del reo che “excusat in iis quae eius capacitatem excedunt cognitionem et difficilis sunt cognitionis” affrettandosi a precisare subito dopo che la *paupertas* non acquisisse alcuna efficacia mitigatrice o scriminante “in delictis poligamiae, blasphemiae, sortilegiorum”⁵⁸.

⁵² Angelo Pistacchi Castelli [...], *Tractatus de superstitione reorumque iudicio* [...], cit., pars secunda, cap. XX, n. 37, p. 164.

⁵³ *Tutamen pro* [...] *Josepho Canistro*, BNN ms. XI B 34, cc. 68.

⁵⁴ Ivi, c. 68r.

⁵⁵ Ivi, cc. 68. Ancora una volta il Ferrelli attingeva a piene mani dall’opera di Angelo Pistacchi Castelli. In particolare, quest’ultimo, dopo aver osservato che “quia dum in aliis Tribunalibus, ubi non est tantae misericordiae locus, aetati parcitur, & mitius semper punitur” sottolineava che “multo magis id observari debet in S. Officio, quod est Tribunal misericordiae & pietatis”. La minore età, aggiungeva il Pistacchi, fa sì che i giovani “errant in fide à parentibus seducti, & in errore nutriti vel à praeceptoribus, & magistri decepti. Tales ergo, si corrigi parati sint, mitissimè sunt tractandi & levissimae poenitentiae eis iniungendae” Cfr. Angelo Pistacchi Castelli [...], *Tractatus de superstitione reorumque iudicio* [...], Neapoli 1678, pars secunda, cap. XX, n. 34, p. 163.

⁵⁶ *Tutamen pro* [...] *Ioanne Ferro*, BNN Ms. XI B 34, c.67r.

⁵⁷ Sul tema: A. Cernigliaro (cur.), *Il privilegio dei ‘proprietari di nulla’. Identificazione e risposte alla povertà in età medievale e moderna*, Napoli 2010, nonché, A.A. Cassi (cur.), *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell’altro tra Medioevo e futuro*, Soveria Mannelli, 2013.

⁵⁸ Francesco Bordoni, *Sacrum Tribunal iudicum in causis Sanctae Fidei contra haereticos et de haeresi suspectos* [...], Romae 1648, cap. XXVI, n. 39, p. 588. La ragione di tale ultima limitazione era espressa con chiarezza dal Pistacchi “quia nullus est, quamvis simplex, qui nesciat sortilegia & maleficia esse illicita” cfr. A. Pistacchi Castelli, *Tractatus de superstitione reorumque iudicio* [...], cit., pars secunda, cap. XX, n. 25, p. 162.

Ciò può aiutare a comprendere perché la condizione di indigenza dell'inquisito non figurava nell'itinerario argomentativo in favore di Paola Torca⁵⁹ e Annella De Sio⁶⁰, sebbene qualificate *pauperrimae viduae*, accusate di sortilegi, mentre all'opposto ricorresse nella *defensio* redatta dal Ferrelli per Domenico Nani e Carmine Santagata⁶¹ per pratiche superstiziose volte alla ricerca di tesori, dal momento che era proprio la miseria delle loro condizioni di vita ad indurre i rei a non comprendere fino in fondo il carattere ereticale della propria attività.

L'attenzione costante rivolta alla capacità e alla possibilità dell'inquisito di comprendere la contrarietà ai dettami della fede cattolica delle proprie azioni era alla base anche della *defensio* che vedeva come protagonista Michele Carriera⁶². Questi era un giovane domestico assunto alle dipendenze di una nobildonna accusato di aver proferito bestemmie contro "Dio, la Madonna e i Santi" nonché di aver distrutto "un quadrillo della Madonna"⁶³. Sulla scorta delle testimonianze acquisite l'avvocato provava ad illustrare una realtà quotidiana fatta di vessazioni e di soprusi, una realtà nella quale la denuncia formulata nei suoi confronti era semplicemente il frutto "della gelosia della sua padrona per essersi ammogliato"⁶⁴. Del resto, Michele aveva provato a difendersi assumendo nel suo costituito che le sue azioni erano dovute ad una improvvisa e repentina alterazione di coscienza, perché dopo l'ennesima sfuriata della nobildonna

li sopravvenne tanta ira et melanconia insieme, che li venne una sincope, e cadde mosso in terra, con il quale moto diede e con la testa e con le mani sul muro dove era il crocefisso et quadrillo che caddero in terra e così si spezzarono⁶⁵.

Il fatto occorso era dunque attribuito dall'avvocato "ex causa iracundiae, animique passione ex quibus rationis usus amittitur"⁶⁶ ricorrendo in tal caso all'autorità di Santarelli che aveva precisato che

si quis ex iracundia vel alia passione maledicit Deo et Sanctis et passio sit talis ut omnem rationis usum praeveniat excusabitur à peccato quia absque advertentia blasphemare non est actus humanus⁶⁷.

I casi di bestemmia rappresentavano una parte considerevole del carico quotidiano di giustizia del tribunale di fede napoletano. Considerata fin dai primordi della repressione ereticale come uno dei peccati più gravi commessi contro la fede cattolica, essa poteva assumere una fisionomia variamente articolata in relazione ai diversi attributi della divinità implicati nella proposizione blasfema. Come è noto, *in subiecta*

⁵⁹ *Tutamen pro Paola Torca* [...], BNN ms XI B 34, cc. 164r-165r.

⁶⁰ *Tutamen pro Anna De Sio* [...], BNN ms. XI B. 34, cc. 138r-139r.

⁶¹ *Tutamina pro Domenico Nani ac Carmine Santagata* [...], BNN ms. XI C. 34, cc. 88r-89r.

⁶² *Tutamen pro N.N.* [...], BNN, ms. XI C. 34, cc. 152r- 155r.

⁶³ Ivi, c. 152r.

⁶⁴ Ivi, c. 152v.

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ Ivi, c. 154v.

⁶⁷ Antonio Santarelli, *Tractatus de blasphemia*, in Id., *Tractatus de Haeresi, Schismate, Apostasia, Sollicitatione in sacramento penitentiae* [...], cit., cap. VI, dub. II, n. 9, p. 614.

materia era tradizionale la distinzione tra bestemmia non ereticale ed ereticale. Mentre la prima era annoverata tra i *crimina mixti fori* ed assoggettata al criterio della *praeventio* in relazione alla competenza concorrente tra autorità secolare ed ecclesiastica, la seconda fondava una competenza esclusiva del S. Ufficio motivata dal carattere *contra fidem* della proposizione incriminata⁶⁸. “Quantunque ogni bestemmia sia degna di gran punizione”, scriveva Eliseo Masini, “il Santo Ufficio non procede se non contro coloro i quali profferiscono bestemmie ereticali e sono coloro che dicono parole che contraddicono gli articoli di fede”⁶⁹.

Si trattava, vale appena la pena di precisarlo, di un criterio distintivo assai fluido ed elastico e ciò spiega perché teologi e trattatisti inquisitoriali s'impegnassero a fornire un dettagliato e complesso campionario di ipotesi pratiche ed esemplificazioni atte a fondare sul terreno concreto la distinzione tra bestemmia ereticale e non ereticale⁷⁰. Tuttavia ad onta degli sforzi della dottrina, la sottile linea che separava i tipi di bestemmia poteva essere facilmente varcata all'interno del S. Ufficio, posto che, come aveva cura di precisare Cesare Carena, la prassi operativa del Sacro Tribunale era orientata a prevedere la competenza degli inquisitori tutte le volte che una bestemmia presentasse “cum haeresi vicinitatem vel connexionem”⁷¹. Naturalmente, la distinzione rilevava sotto il profilo della dell'abiura e della pena da imporre. È significativo, sotto questo aspetto, come le *defensiones* del Ferrelli in tema di bestemmia spesso si orientassero *in limine* proprio sul contenuto di tale *distinctio* per provare a mitigare la posizione processuale del proprio assistito.

Assai esemplificativa sotto questo aspetto era la difesa redatta a favore di Giuseppe Iovino, maestro d'ascia, accusato di aver bestemmiato “S. Lorenzo, S. Pietro e i Santi del Paradiso”⁷², oppure quella a favore di N.N., maestro vetraio, che in uno scoppio d'ira aveva dato in escandescenza pronunciando il nome della Madonna e di S. Gennaro⁷³.

In particolare, in quest'ultima *defensio* l'avvocato metteva in evidenza come la bestemmia ereticale “est illa quae significat, vel continet errorem contra articulos fidei, vel repugnaret primo praecepto Decalogi, vel uni ex duodecim fidei articulis, vel

⁶⁸ Sulla competenza concorrente tra autorità religiosa e laica in tema di *crimina mixti fori*: A. Prosperi, *Tribunali della coscienza*, cit. p. 350; D. Quaglioni - S. Seidel Menchi, *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia*, Bologna 2004; V. Lavenia, “Anticamente di misto foro”. *Inquisizione, stati e delitti di stregoneria nella prima età moderna*, in G. Paolin (cur.), *Inquisizioni: percorsi di ricerca*, Trieste, 2001, pp. 35-80.

⁶⁹ Eliseo Masini, *Sacro Arsenale*, cit., prima parte, p. 21.

⁷⁰ Nicolas Eimerich, *Directorium inquisitorum [...]. Cum commentariis Francisci Pegñae [...]*, cit., pars secunda quaest. XLI, nn. 1-9, pp. 332-334; Prospero Farinacci [...], *Tractatus de haeresi*, cit., quaest. CLXXVIII, § 2, n. 76, p. 25; Tommaso Del Bene, *De officio S. Inquisitionis circa haeresim [...]* Tomus posterior, Lugduni 1680, dub. CCXVIII, sect. XIV, pp. 187-188; Ludovico Maria Sinistrari, *De delictis, et poenis tractatus absolutissimus [...]*, Venetiis 1700, tit. V, § 2, n. 4, p. 285; Cesare Carena, *Tractatus de officio Sanctissimae Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei [...]*, cit., pars secunda, tit. VII, § 2, nn. 7-12, pp. 122-123; Antonio Santarelli, *Tractatus de blasphemia*, in Id., *Tractatus de Haeresi, Schismate, Apostasia, Sollicitatione in sacramento penitentiae*, cit. cap. VII, dub. 1-2, pp. 637-641; Eliseo Masini, *Sacro Arsenale*, cit., prima parte, p. 21.

⁷¹ Cesare Carena, *Tractatus de officio Sanctissimae Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei [...]*, cit., pars secunda, tit. VII, § 8, n. 44, p. 127.

⁷² *Tutamen pro N.N.* [...], BNN ms XI B 34, cc. 116r-118v, c. 116r.

⁷³ *Tutamen pro N.N.* [...] BNN ms XI B 34, cc. 84r-88r.

quando negatur, vel denegatur Deus, Beata Virgo”⁷⁴ mentre non ereticale era la bestemmia che si concretava in una “imprecatio facta Deo [...] quae minime repugnat”⁷⁵. In tali ultimi casi, precisava il Ferrelli, si trattava tutt’al più di imprecazioni che non contenevano alcuna offesa ai dogmi di fede perché esse rappresentavano esclamazioni pronunciate in stato d’ira; tali casi, concludeva l’avvocato, erano idonei al massimo a fondare un sospetto *de levi* di eresia per la quale la pena “ex iure canonico post abiurationem de levi est pecuniaria vel cum poenitentia salutari”⁷⁶.

Accanto alla bestemmia anche il vasto arcipelago del sortilegio costituiva una materia costantemente posta sotto la lente del tribunale inquisitoriale della capitale del Regno. Al di là degli importanti apporti forniti sulla materia in sede storiografica⁷⁷, in questa sede ciò che occorre sottolineare è che a fronte della amplissima latitudine definitoria ed applicativa delle pratiche sortileghe (che abbracciavano al loro interno fenomeni assai diffusi ma non sempre coincidenti come malefici, stregoneria, magia e superstizione) l’attenzione del tribunale napoletano si concentrava soprattutto sulle forme di superstizione più diffuse tra la popolazione come l’utilizzo di formule di preghiera volte al ritrovamento di cose perdute, di tesori, o su quelle pratiche di magia quotidiana e “spicciola” fatta di filtri d’amore e di amuleti per la divinazione di eventi

⁷⁴ Ivi, c. 85r.

⁷⁵ *Ibidem*.

⁷⁶ Ivi, c. 85v. Cesare Carena, *Tractatus de officio Sanctissimae Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei* [...], cit., pars secunda, tit. VII, § 6, n. 1, p. 124. In termini analoghi: Angelo Pistacchi Castelli [...], *Tractatus de superstitione reorumque iudicio* [...], Neapoli 1678, pars secunda, cap. XX, n. 26, p. 162” Potest quis ab haereticalibus verbis dictis defendi, vel probando [...] fuisse tunc temporis [...] furiosus non habens totalem usum rationis ut potuisset scire se errasse contra fidem”.

⁷⁷ Sulla nascita e sulla prime forme di repressione delle pratiche sortileghe in Europa: E. Peters, *The Medieval Church and State on Superstition. Magic and Witchcraft: from Augustine to the Sixteenth Century*, in K. Jolly - C. Raudvere - E. Peters (eds.), *The Athlone history of Magic and Witchcraft in Europe*, III, London, pp. 173-274. Circa l’ampio spettro applicativo della categoria del *sortilegium* nel lessico della cultura giuridica di antico regime: O. Di Simplicio, voce *Sortilegio* in A. Prosperi (dir.) con la collaborazione di V. Lavenia e J. Tedeschi, *Dizionario storico dell’Inquisizione*, cit. III, p. 1462. In ordine alla stregoneria nel *mare magnum* di studi sull’argomento (spesso d’impostazione microstorica ed orientati su singoli episodi) oltre al classico G. Henningsen, *L’avvocato delle streghe. Eretici e inquisitori nella Spagna del Seicento*, Milano 1990 (ed. or: *The witches’ advocates. Basque witchcraft and spanish Inquisition 1609-1614*, Reno, 1980, tr. it di Giovanni Guadalupi) complete rassegne possono trarsi da B. García Cárcel, *El modelo mediterraneo de brujeria*, in “Annuario dell’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea”, XXXVII-XXXVIII (1985-86), pp. 245-57; G. Romeo, *I processi per stregoneria* in G. De Rosa - T. Gregory - A. Vauchez (curr.), *Storia dell’Italia religiosa*, I, Roma-Bari 1994, pp. 189-209; B.P. Levack, *State building and Witch-hunting in Early Modern Europe*, in J. Barry M. Hester G. Roberts (eds.), *Witchcraft in Early Modern Europe*, Cambridge, 1996, pp. 96-115; M. Valente, *Caccia alle streghe. Storiografia e questioni di metodo*, in “Dimensioni e problemi della ricerca storica”, 1998 n.2, pp. 99-118; E. Brambilla, *La giustizia intollerante*, cit., pp. 133-147 e pp. 259-265; D. Corsi - M. Duni (curr.), “Non lasciar vivere la malefica”. *Le streghe nei trattati e nei processi (secoli XIV-XVII)*, Firenze 2008. Cfr, inoltre, i contributi della storiografia giuridica italiana tra i quali ci limita a segnalare: M. Ascheri, *Streghe e ‘devianti’: alcuni consilia apocrifi di Bartolo da Sassoferrato?*, in Id. (cur.), *Studi di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, Padova, 1991; M.R. Di Simone, *La stregoneria nella cultura giuridica del Settecento italiano*, in *Girolamo Tartarotti (1706-1761). Un intellettuale roveretano nella cultura europea del Settecento*, Atti del convegno 12-14 ottobre 1995- “Atti dell’Accademia roveretana degli Agiati”, CCILVI, serie VIII, vol. VI, pp. 235-253; D. Quagliani, *Tradizione criminalistica e riforme nel Settecento, Il Congresso notturno delle Lammie di Girolamo Tartarotti (1749)*, in F. Liotta (cur.), *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, Bologna 1999, pp. 253-275.

futuri.

Punto di svolta nella repressione di tali comportamenti era stata la bolla *Immensa aeterni Dei* emanata da Sisto V nel 1587⁷⁸. L'intervento papale aveva segnato la fine sul piano delle competenze concorrenti tra autorità religiosa ed autorità laica della distinzione tra sortilegi semplici, più diffusi e meno gravi, e sortilegi qualificati nei quali era prevista l'invocazione della presenza demoniaca. A partire dalla costituzione sistina, tutte le pratiche sortileghe furono attratte definitivamente nella competenza esclusiva del S. Ufficio a causa della stretta connessione con la dimensione ereticale⁷⁹. Sul finire del Seicento il manuale dell'inquisitore Tommaso Menghini considerava le forme di superstizione diffuse tra la popolazione tra le materie più frequenti poste all'attenzione dei tribunali di fede⁸⁰, ma ancor prima la celebre *Instructio pro formandis processibus in causis strigum, sortilegiorum et maleficiorum* esortava i giudici a prestare una vigilanza costante verso queste pratiche, assai diffuse specie nel sesso femminile che, per usare le stesse parole dell'*Instructio*, "maxime est superstitiosum"⁸¹.

Cionondimeno la distinzione tra sortilegio semplice e sortilegio qualificato rappresentava un tema di persistente ricorrenza all'interno della manualistica inquisitoriale⁸². Ancora una volta era Cesare Carena che, trattando di ciò che egli definiva una "vulgatissima distinctio"⁸³, si premurava di fornire agli operatori di giustizia un completo campionario delle pratiche da annoverare tra i sortilegi qualificati e non qualificati offrendo una completa rassegna che andava dall'abuso di cose o

⁷⁸ *Bullarium Romanum* [...] *Taurinensis editio* [...] cit., t. VII, Sixtus V, CXVII, pp. 985-999; M. Semeraro, *Il tribunale del Santo Ufficio di Oria*, cit.; C. Zendri, *I giuristi e le streghe. A proposito del consilium "Mulier striga" attribuito a Bartolo da Sassoferrato*, in "Annali dell'Università di Trento", 33 (2008), pp. 21-26; A. Santangelo Cordani, *Del modo di procedere contro alle streghe nel Santo Ufficio. Il Sacro Arsenale di Eliseo Masini e gli albori del declino della caccia alle streghe*, in www.historiaetius.eu, 7/2015, paper 4.

⁷⁹ Diffusamente sul tema: V. Lavenia, "Anticamente di misto foro". *Inquisizione, stati e delitti di stregoneria nella prima età moderna*, cit., cfr., inoltre, M. Caffiero, *Introduzione* a Ead. (cur.) *Magia, superstizione, religione. Una questione di confini*, Roma 2015, pp. VII-XIV.

⁸⁰ Tommaso Menghini, *Regole del Sant'Offitio praticate in alcuni casi imaginarij* [...], in Ancona 1683, p. 3

⁸¹ *Instructio pro formandis Processibus in causis Strigum, Sortilegiorum et Maleficiorum* in A. Cogliano, *La svolta illuminata del Santo Ufficio a fine '500*, Napoli 2006, pp. 227-234, p. 230. Il testo dell'*Instructio* pubblicato in appendice dall'autore riproduce la versione a stampa per i tipi della Reverenda Camera Apostolica del 1657 che a sua volta seguiva a distanza di circa trent'anni la redazione manoscritta dell'opera. Sull'*Instructio*: Appunti sulla "Instructio pro formandis processibus in causis strigum, sortilegiorum et maleficiorum", in "Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea", 37-38 (1985-1986), ora anche in Id., *Il giudice e l'eretico*, cit. pp. 125-136; O. Di Simplicio, *Instructio pro formandis Processibus in causis Strigum, Sortilegiorum et Maleficiorum*, in A. Prosperi (dir.) con la collaborazione di J. Tedeschi e V. Lavenia, *Dizionario storico dell'Inquisizione*, cit., II, pp. 845-847; A. Santangelo Cordani, "Del modo di procedere contro alle streghe nel Santo Ufficio". *Il Sacro Arsenale di Eliseo Masini e gli albori del declino della caccia alle streghe*, cit.

⁸² Francesco Bordone, *Manuale consultorum in causis Sancti Officii* [...], Parmae 1693, sect. XXXI, nn. 7-12, pp. 275-276; Prospero Farinacci, *Tractatus de Haeresi*, cit. quaest. CLXXXI, § 2, pp.99-143; Sigismondo Scaccia, *Tractatus de iudiciis causarum civilium, criminalium et haereticalium*, Francofurti 1616, lib.1, cap. XII, nn.18-55, pp. 27-32; Tommaso Del Bene, *De officio S. Inquisitionis circa haeresim* [...] *Tomus posterior*, cit., dub. CCXXVIII, sect. XXVIII, nn. 12-14, p. 293; Ludovico Maria Sinistrari, *De delictis, et poenis tractatus absolutissimus* [...], ti. VIII, § 6, nn. 6-25, pp. 524-527.

⁸³ Cesare Carena, *Tractatus de officio Sanctissimae Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei* [...], cit., pars secunda, tit. 12, § 4, n. 22, p. 164.

particole sacre fino al patto implicito o esplicito con il demonio⁸⁴.

In tale contesto, era proprio la fluidità di confini e l'ampio spettro applicativo della materia a fornire al Ferrelli preziosi appigli argomentativi nelle proprie *defensiones*. Così nella difesa resa a favore di tal Carlo Grieco accusato di aver posto in essere il "sortilegio del gallo nero" e di aver recitato alcune "orazioni sconosciute", il *patronus* poteva sottolineare come nell'ipotesi di causa "minime fuerunt abusus sacramenti vel sacramentalia, demoni invocatio, verborum S. Scripturae"⁸⁵ per cui, proseguiva il Ferrelli, il reo doveva essere qualificato un semplice sospetto *de levi* "propter deficientiam qualitatis haereticalis"⁸⁶. Analoga argomentazione era presente nella già menzionata *defensio* nei confronti di Carmine Santagata⁸⁷, accusato di aver posto in essere un sortilegio volto alla ricerca di un tesoro perduto nei pressi dell'Eremo dei Camaldoli alle estreme propaggini settentrionali della città di Napoli, dal momento che in tali ipotesi, come insegnava Sousa⁸⁸, era necessario per far constare la qualità ereticale del sortilegio che l'azione fosse stata quanto meno corroborata da un'invocazione al diavolo⁸⁹.

Ma al di là di questi ed altri esempi tratti dalle carte processuali, l'esame del complesso delle argomentazioni difensive presenti nella raccolta napoletana evidenzia come fossero relativamente poco frequenti le ipotesi in cui l'avvocato modulasse la propria strategia defensionale sulla negazione del carattere ereticale della condotta posta al vaglio del tribunale di fede. A ben vedere, la strategia costantemente adottata dal *patronus pauperum* Ferrelli si orientava verso un altro aspetto complementare ma non meno importante: quello volto a scardinare il complesso ordito probatorio costruito nei confronti dell'inquisito.

Secondo un principio consolidato e di diuturna applicazione, per l'estrema gravità del delitto di eresia la dottrina inquisitoriale affermava in termini pressoché concordi che le prove atte a comminare una condanna dovessero presentarsi *luce meridiana clariores*,⁹⁰ facendo seguire tale affermazione con la precisazione secondo cui il giudice non dovesse mai pervenire alla comminazione della pena ordinaria sulla base di semplici congetture⁹¹. Allo stesso tempo, però, la dottrina inquisitoriale non poteva

⁸⁴ Ivi, pars secunda, tit. 12, §§ 4- 8, nn. 22-55, pp. 164-167.

⁸⁵ *Tutamen pro Carolo Grieco* [...] BNN ms. XI B 34, cc. 34r-35v.

⁸⁶ Ivi, c. 35r.

⁸⁷ *Tutamina pro Domenico Nani ac Carmine Santagata* [...], cit.

⁸⁸ Antonio De Sousa, *Aphorismi inquisitorum in quatuor libros distribuiti* [...], Lugduni 1669, lib. I, cap. LVII, nn. 7-8, pp. 209-210.

⁸⁹ *Tutamina pro Domenico Nani ac Carmine Santagata* [...], cit., c. 88v.

⁹⁰ Sul significato di tale espressione, cardine del principio della prova legale nel processo di antico regime: G. Alessi, *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra Evo medio e moderno*, Napoli 1987; I. Rosoni, *Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano 1995. Sui presupposti logici del sistema di prova legale un riferimento imprescindibile è rappresentato da A. Giuliani, *Prova (Filosofia del diritto)*, Enciclopedia del diritto, XXXVII, Milano pp. 518-579.

⁹¹ In *subiecta materia* era assai interessante la posizione di Cesare Carena. Il giurista cremonese in apertura del titolo *De Probationibus & Praesumptionibus* del suo *Tractatus* dichiarava che: "criminalistae omnes clamant, in criminalibus probationes debent esse luce meridiana clariores [...] quod cum in criminalibus, ut plurimum de vita hominis agatur probationes clarissime esse debent, ut ex eis sequi de iure possit condemnatio". (Cesare Carena, *Tractatus de officio Sanctissimae Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei* [...], cit., pars tertia, tit. III, § 1, nn. 1-3, p. 248). Nel prosieguo della sua trattazione, Carena

tener conto della notevole difficoltà probatorie che si associavano alle condotte riconducibili alle fattispecie ereticali, sia per l'intrinseca difficoltà di scoprire i più intimi pensieri contrari alla dottrina cattolica destinati a rimanere annidati nella coscienza del reo, sia per gli ostacoli portati da quelle condotte che non risultavano pienamente provate e assai difficili da scoprire. Del resto, e la raccolta napoletana sembra confermarlo, non rappresentava affatto un'evenienza infrequente quella secondo cui l'inquisito, chiamato a rispondere delle proprie azioni di fronte al giudice di fede, respingesse recisamente i suoi addebiti oppure negasse la propria consapevolezza o intenzione di offendere la religione.

Per questo motivo teorici e trattatisti si trovarono di fronte a un problema di difficilissima soluzione. Da un lato occorreva circoscrivere e reprimere tutte le violazioni che per lo scandalo suscitato nella comunità potevano mettere a repentaglio la salvaguardia e la difesa della fede, dall'altro era necessario tenere in debito conto le oggettive e tangibili difficoltà esistenti nel processo di fede per ottenere una prova piena della devianza ereticale. Si spiega in quest'ottica sia la continua e meticolosa ricerca all'interno del processo di fede della confessione spontanea del reo⁹², sia il costante lavoro per l'elaborazione di un articolato sistema di presunzioni generatrici di *suspiciones* che permettessero all'inquisitore di ravvisare l'esistenza di indizi rivelatori di una fede viziata in capo al reo⁹³.

Ma a prescindere dai caratteri specifici di tale sistema indiziario, ciò che va sottolineato è che esso rappresentava per l'avvocato una fondamentale opportunità per scardinare *ab imis fundamentis* il complesso ordito di accuse che incombevano sul reo facendo leva proprio sulla farragine del meccanismo probatorio implicato nel processo di fede. Come è stato sottolineato da Mirian Damaška con una metafora tanto suggestiva quanto efficace, la posizione dell'avvocato ricordava quella del lottatore di jujitsu che in combattimento non fa leva sulla propria forza fisica, ma

affrontava il problema relativo alla prova nei delitti ereticali. In particolare, nel paragrafo intitolato significativamente *an in crimine haeresis sufficiant probationes leviores*, l'autore riferiva dell'*opinio* di Giulio Claro secondo cui "in hoc delicto leviores sufficerent probationes" non solo "ad inquirendum, sed etiam ad condemnandum" (cfr. Giulio Claro, *Liber Quintus Receptarum sententiarum* [...] in Id, *Opera Omnia* [...], Genevae 1666, § Haeresis, n. 20, vers. habet etiam hoc crimen, p. 380). Tale assunto, tuttavia, era decisamente rifiutato dal Carena, che a sostegno della *contraria sententia* richiamava un ampio numero di *auctoritates* che andavano da Diego Simancas a Prospero Farinacci fino a Francisco Peña e Luis Paramo. A ben vedere, concludeva l'autore: "ubi ex eo, quod in alijs delictis probationes requirantur luce meridiana clariores arguit à maiori, ergo etiam in delicto haeresis, quod est omnium gravissimum eodem probationes requiri debent" (Cesare Carena, *Tractatus de officio Sanctissimae Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei* [...], cit., pars tertia, tit. III, § 2, nn. 7-9, p. 248).

⁹² E. Gacto Fernandez, Consideraciones sobre el secreto del proceso inquisitorial, in "Anuario de historia del derecho español" (Ejemplar dedicado en memoria de Francisco Tomás y Valiente), 67 (1997), pp. 1633-1656; Id., *Sobre algunos aspectos del proceso inquisitorial*, in A. Romano (cur.), *Intolleranza e ragion di stato nell'Europa mediterranea. Inquisizione e Sant'Ufficio*, Milano 2002, pp. 15-37.

⁹³ Ancora una volta, chiarissima l'opinione di Cesare Carena: "vera distinctio in hac materia est, quod vel agitur de condemnando haeretico, uti suspecto de haeresi [...] Si agamus de damnando Haeretico, uti haeretico utique non ex praesumptionibus, sed ex plenis probationibus est condemnandus [...] Si vero agatur de damnando aliquo, ut suspecto de haeresi tunc bene poterit ex suspicionibus, & praesumptionibus, uti suspectus pro suspicionum modo damnari" (Cesare Carena, *Tractatus de officio Sanctissimae Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei* [...], cit., pars tertia, tit. III, § 3, nn. 12-13, pp. 248-249).

sfrutta il peso dell'avversario per fargli perdere l'equilibrio in modo da sferrare il colpo decisivo e vincere l'incontro⁹⁴.

L'efficacia della prova testimoniale fu oggetto di una complessa elaborazione della dottrina inquisitoriale che andò progressivamente articolando in termini casistici un completo prontuario destinato a dirimere i dubbi applicativi nascenti dalla pratica di giustizia. Si trattava, è appena il caso di ricordarlo, di un mezzo probatorio sul quale poggiava l'architrave del processo di fede e ciò spiega perché la dottrina avesse dedicato molti sforzi per elaborare un meccanismo che, se improntato al rispetto di regole applicative puntuali ed analitiche, avrebbe potuto permettere al giudice di raggiungere con sufficiente certezza la prova della devianza di fede attribuita all'inquisito⁹⁵.

Il risultato fu un sistema complesso articolato e minuzioso per il quale i pericoli per la comunità generati dall'eresia ed il carattere di *crimen exceptum*⁹⁶ proprio del dissenso ereticale consentivano di chiamare a deporre una serie di classi di individui ordinariamente classificati come inabili a rendere testimonianza⁹⁷, ma che quasi come contraltare di tale ampliamento della platea dei possibili testimoni, richiedeva al giudice una particolare cura e attenzione nella valutazione dei contenuti delle deposizioni atte a fondare il proprio convincimento.

Un esempio paradigmatico di tale caratterizzazione dello *stylus* del processo inquisitoriale era rappresentato dal valore probatorio della dichiarazione del teste singolare. Secondo un principio di diuturna applicazione nella cultura processuale di antico regime basato sul sistema di prova legale, così come nei tribunali secolari anche nel tribunale di fede la prova piena poteva essere raggiunta attraverso le deposizioni concordi di due o più testimoni fededegni (nei confronti dei quali, cioè, non era

⁹⁴ M. Damaška, *La ricerca del giusto processo nell'età dell'inquisizione* in "Criminalia. Annuario di Scienze penalistiche", 2012, pp. 27-66, p. 46.

⁹⁵ Tra i numerosissimi esempi nella trattatistica inquisitoriale: Nicolas Eimerich, *Directorium inquisitorum* [...]. *Cum commentariis Francisci Pegñae* [...], Romae 1587, pars tertia, questt. 62-76, pp. 599-629; Cesare Carena, *Tractatus de officio Sanctissimae Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei*, cit., pars tertia, titt. V-VII, pp. 252-272; Prospero Farinacci, *Tractatus de haeresi*, cit., quaest. CLXXXX, §§ 1-9, pp. 205-227; Iacopo (Diego) Simancas, [...] *De catholicis institutionibus liber* [...], cit., tit. LXIII, pp. 469-491; Tommaso Del Bene, *De officio S. Inquisitionis circa haeresim* [...] *Tomus posterior*, cit., dub. CXCVIII, pp. 55-102; Antonio Santarelli, *Tractatus de haeresi*, in Id., *Tractatus de Haeresi, Schismate, Apostasia, Sollicitatione in sacramento penitentiae* [...], cit., capp. XXXVIII-XXXIX, pp. 372-397.

⁹⁶ Circa l'origine e l'evoluzione del *crimen exceptum* in antico regime: E. Peters, *Crimen exceptum. The history of an idea*, in *Proceeding of the Tenth International Congress of Medieval Canon Law*, Città del Vaticano, 2001, pp. 137-194. Cfr., inoltre: L. Lacchè, *Latrocinium. Scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, Milano 1988; nonché da ultimo: G. Chiodi, *Nel labirinto delle prove legali: la testimonianza del complice nel processo penale d'età moderna*, in "Rivista internazionale di diritto comune", n. 24 (2013), pp. 113-179.

⁹⁷ Per un analitico catalogo delle ipotesi relative ai divieti di rendere testimonianza *in criminalibus*: Giulio Claro, *Practica criminalis sive Sententiarum Receptorum Liber V § Fin.*, in Id., *Opera Omnia*, cit., quaest. 14, nn. 1-19, pp. 542-544. In ordine alle eccezioni presenti all'interno del processo di fede, Cesare Carena indicava una serie di categorie di testi quali ad esempio i lenoni o le meretrici, le donne, alcune categorie di minori o gli stretti congiunti normalmente esclusi dalla possibilità di rendere testimonianza, ma capaci, con alcune limitazioni, di fornire le loro deposizioni nella procedura inquisitoriale: cfr. Cesare Carena, *Tractatus de officio Sanctissimae Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei*, cit., pars tertia, tit. V, pp. 252-259.

possibile proporre alcuna eccezione personale e processuale)⁹⁸. Tuttavia, poiché la prassi di giustizia raramente permetteva di raggiungere tale elevato standard di certezza probatoria, numerosi trattatisti concentrarono la loro attenzione nel predisporre una serie di accorgimenti tali da permettere anche in assenza una *probatio plena* una efficace repressione delle ipotesi ereticali.

In particolare, era assai frequente l'ipotesi in cui più testi di accusa rendessero delle dichiarazioni nei confronti del reo le quali, a loro volta, si presentassero solo parzialmente coincidenti in ordine ai fatti o alle dichiarazioni ad esso attribuite o alle circostanze del delitto commesso. Poteva trattarsi di differenze in ordine al luogo e al tempo di commissione del delitto, oppure di dichiarazioni che, sebbene non identiche nel loro contenuto, potessero essere considerate mutualmente connesse tali, cioè, da rafforzare il loro valore probatorio se cumulativamente considerate.

In tali ipotesi teologi e trattatisti elaborarono una complessa *distincito* tesa a permettere il raggiungimento di una piena prova nei confronti del reo distinguendo le ipotesi in cui le differenze tra le deposizioni dei testi fossero da considerarsi come sostanziali da quelle in cui le difformità delle dichiarazioni testimoniali non escludessero la formazione di una *probatio plena* a carico del reo poiché univocamente dirette al medesimo fine e corroborate da presunzioni o indizi⁹⁹.

Era indubbio, tuttavia, che proprio nella concreta prassi processuale il *discrimen* tra le due ipotesi si presentasse tutt'altro che netto e definito e proprio tale carattere sfumato della distinzione poteva consentire all'avvocato di provare a volgere il

⁹⁸ Prospero Farinacci, *Tractatus de haeresi*, cit., quaest. CLXXXX, § 3, n. 55, p. 213.

⁹⁹ Assai significativa in tema di deposizioni di *testes singulares* era l'opinione di Antonio Sousa che in materia distingueva tra una *singularitas obstativa* e una *singularitas adminiculativa*. In particolare, l'inquisitore portoghese asseriva che: "singularitas obstativa est illa quae testium inter se repugnantiam continet" in tal caso, aggiungeva l'autore, le deposizioni prodotte dai testi non potevano concorrere a fondare una prova piena ai fini del convincimento giudiziale. (Antonio De Sousa, *Aphorismi inquisitorum in quatuor libros distribuiti* [...], lib. 2, cap. 15, n.2, p. 267, cit.) Per contro "singularitas adminiculativa dicitur illa quae oritur ex testibus in quibus nulla est repugnantia, sed per diversa media eundem finem tendunt". In tale ipotesi le differenti deposizioni sebbene divergenti concordavano "in substantia propositionis haereticalis" per cui "sufficienter probant" (Ivi, lib. 2, cap. 15, n.22, p. 279-280) Sul tema anche Diego Simancas sottolineava la necessità che le diverse deposizioni tendessero ad unico fine in modo da poter cumulativamente sostanziare una *probatio plena* nei confronti del reo: cfr. Iacopo (Diego) Simancas, [...] *De catholicis institutionibus liber* [...], cit., tit. LXIII, n. 61, p. 483. La materia era approfondita particolarmente anche da Juan de Rojas, *Singularia iuris in favorem fidei* [...]. *Cum adnotationibus Francisci Pegnae*, cit. sing. 203, pp. 149-151, da Cesare Carena, *Tractatus de officio Sanctissimae Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei*, cit. pars tertia, tit. VI, § 5, pp. 259-260. e da Prospero Farinacci, *Tractatus de haeresi*, cit., quaest. CLXXXVIII, § 9, nn. 152-165, pp. 430-433. In particolare, quest'ultimo ribadiva come di regola le deposizioni dei *testes singulares* non fossero sufficienti *ad condemnationem*, mentre potevano acquisire rilevanza in ordine alla sussistenza della *mala fama* nei confronti dell'inquisito. Il giureconsulto romano riportava anche l'opinione di alcuni autori che sulla complessa materia avevano ritenuto che le deposizioni parzialmente discordanti dei testi potessero provare il delitto di eresia in genere, ma non in specie. L'esempio addotto era quello relativo a due deposizioni di testi che avessero riferito di aver udito dall'imputato due diverse proposizioni blasfeme, ma sostanzialmente concordi nel negare l'esistenza di Dio. In tal caso questi testi "bene probant haeresim quando reus fuit in genere accusatus simpliciter & generaliter de haeresi" ma le loro deposizioni non avrebbero potuto acquisire l'efficacia di prova piena nel caso in cui "reus fuisset accusatus de una ex praedictis propositionibus". (Ivi, n. 155, p. 431). Sulla complessa tematica del *testis singularis* nella dottrina probatoria inquisitoriale la recente analisi di M. Martín Escudero, *La prueba processal en el derecho de la Inquisición*, Tesis doctoral, Universidad de Murcia 2015, pp. 267-273.

complesso meccanismo probatorio del processo inquisitorio a favore del reo. In tali ipotesi la strategia praticata consisteva nel sottolineare le differenze tra le singole deposizioni in modo tale da rimarcare il carattere singolare di ogni dichiarazione testimoniale finendo per contestarne alla base l'idoneità a fondare il convincimento del giudice.

Assai significativa in questo senso è la difesa messa in campo dal Ferrelli a favore di N.N.¹⁰⁰, medico fisico, nei cui confronti pendevano una serie di accuse assai gravi che andavano del sortilegio, alla ricerca di tesori, alle pratiche diaboliche fino al possesso di liberi proibiti. Attraverso un'analisi minuziosa dei singoli episodi che vedevano coinvolto il reo, il *patronus* passava in rassegna ogni singola deposizione testimoniale, sottolineandone non solo la diversa consistenza (l'arsenale probatorio a disposizione del fisco contava infatti su un insieme eterogeneo di testimonianze che andavano da quelle *de visu* fino ad altre *de auditu alieno*) ma soprattutto le numerose reciproche incongruità e difformità. Il risultato di tale scaltrito lavoro argomentativo era la constatazione per la quale i testi d'accusa dovevano tutti considerarsi come *testes singulares* posto che essi avevano narrato "diversimode inter se facta diversa"¹⁰¹ finendo, naturalmente, per far crollare dalle fondamenta il castello di accuse costruite dal fisco.

Una strategia in parte analoga veniva sperimentata dal difensore nelle ipotesi tutt'altro che infrequenti nelle quali a venire in rilievo era l'inimicizia dei testi ovvero la *mala fama* dell'accusatore che deponeva contro il reo. Significativo in questo senso era l'episodio che vedeva coinvolto Antonio Riccio¹⁰² carceriere della corte arcivescovile napoletana accusato

da Vittoria Grieco [...] sotto pretesto che mentre stava carcerata per contravvenzione di esilio impostosi da questo medesimo S. Tribunale per causa di sortilegii e maleficii fosse stata da esso carnalmente conosciuta [...] nella camera della corda¹⁰³.

Anche in questo frangente la difesa processuale si impennava sulla scarsa consistenza delle accuse rivolte nei confronti del reo, posto che, come aveva cura di dimostrare il Ferrelli, la denuncia rivolta nei confronti del carceriere del Sacro Tribunale napoletano doveva ritenersi frutto di una macchinazione orchestrata ai suoi danni da Antonio Grimaldo, cursore della corte e suo nemico capitale, il quale aveva spinto la donna a denunciare il Riccio con l'obiettivo di screditare quest'ultimo e privarlo così del suo ufficio a servizio della corte arcivescovile.

In particolare, il Ferrelli sottolineava la condizione di donna "vile et infame" della denunciante una condizione personale che di per sé finiva per alterare in maniera irrimediabile la credibilità della sua deposizione. Inoltre, proseguiva il *patronus*, la stessa accusatrice non aveva "purgato" la propria condizione d'infamia attraverso la tortura¹⁰⁴, bensì solo attraverso giuramento reso nella fase di ratifica della propria

¹⁰⁰ *Tutamen pro N.N.* [...] BNN ms. XI B 34, cc. 56r – 65r.

¹⁰¹ Ivi, c. 61r.

¹⁰² *Tutamen pro Antonio Riccio* [...] BNN ms. XI B 34, cc. 105r-107v.

¹⁰³ Ivi, c. 105r.

¹⁰⁴ Sull'ammissibilità della testimonianza di *lenones et meretrices* nel processo di fede Cesare Carena, *Tractatus de officio Sanctissimae Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei*, cit. pars tertia, tit. V, § 5, p. 255. In relazione alle avvertenze relative alla tortura del teste nel processo inquisitorio cfr. Ivi, pars tertia,

testimonianza è ciò escludeva *in nuce* qualsiasi valore probatorio assunto dalla sua deposizione¹⁰⁵.

A ben vedere, era proprio la fama¹⁰⁶ intesa come risorsa sociale, come approvazione o riprovazione di un soggetto all'interno della comunità, a rappresentare uno degli strumenti più importanti a disposizione del difensore all'interno del processo inquisitorio.

Anche se tutti i trattatisti insistevano sulle possibilità concesse alla difesa mediante la proposizione di testi a repulsa o a discarico, un processo come quello inquisitorio lasciava poco spazio alla possibilità di provare in via diretta per testi l'innocenza del reo. Non va dimenticato che quasi tutte le *defensiones* presenti nella raccolta napoletana venivano ad essere redatte in mancanza di precisi riscontri circa l'identità dei denunciati e dei testi di accusa. È indubbio, infatti, che tale prassi rendeva pressoché vana la possibilità di prospettare testimoni a repulsa oltre a rendere oltremodo difficoltosa la possibilità di proporre testi a discarico a favore del reo. A fronte di tale situazione, una strada quasi obbligata per il *patronus* consisteva nel concentrarsi sulla figura del reo, sulla sua virtù, sulla sua onorabilità.

Ma più in generale, era la specifica connotazione della devianza di fede a condizionare il tema della difesa tecnica nel processo di fronte agli organi della giustizia inquisitoriale. Rispetto ad un processo che spostava la logica dell'accertamento nei meandri dei più intimi pensieri del reo, allegare fatti e circostanze volte a contestare l'ipotesi accusatoria sarebbe servito a poco, e sarebbe servito ancor meno laddove i nomi degli accusatori e dei denunciati venivano sepolti sotto una coltre di silenzio. In tale contesto, una pur minima possibilità di successo per il *patronus* consisteva nello spostare il *focus* della propria strategia defensionale da che cosa *avesse fatto* il reo a chi *fosse* il reo, al suo grado di inclusione sociale, alla sua fama di devoto fedele e di persona integrata nella comunità¹⁰⁷.

È il caso ad esempio, di Diego Renuccio¹⁰⁸, capitano di feluca e ufficiale della Regia Dogana di Napoli accusato di bestemmie ereticali. I testi compulsati a difesa sottolineavano concordemente “la bona vita et fama di detto di Diego che habbia sempre vissuto da vera Christiano con sentirsi sempre la Messa recitato il Rosario et fatto elemosine”¹⁰⁹ Ancora, la buona fama del reo era invocata a sostegno della

tit. VII, § 8, p. 269. Sulle condizioni che legittimavano la tortura del teste nella prassi processuale di antico regime: P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, Milano 1953, I, pp. 253- 258; nonché: L. Garlati, *Il “grande assurdo”: la tortura del testimone nelle pratiche d'Età moderna*, in “Acta Histriae”, 19, 2011, nn.1-2, pp. 81-104; P. Marchetti, *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'Età moderna*, Milano 1994.

¹⁰⁵ *Tutamen pro Antonio Riccio* [...] BNN ms. XI B 34, c. 106r.

¹⁰⁶ Sul tema cfr. le fondamentali osservazioni di F. Migliorino, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico dei secoli XII-XIII*, Catania, 1985. Affronta l'argomento dalla prospettiva del processo inquisitorio: M. Cavina, *Una fama diabolica. Profili del problema probatorio nel processo di stregoneria*, in P. Prodi (cur.), *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, Bologna 2007, pp. 143-154.

¹⁰⁷ J. Théry, *Fama: l'opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisiteur (XII-XVI siècles)*, in B. Lemesle (ed.by), *La preuve en justice de l'Antiquité à nos jours*, Rennes, 2003, pp. 119-147.

¹⁰⁸ *Tutamen pro Diego Ranuccio* [...] BNN ms. XI B 34, cc. 40r-44v

¹⁰⁹ Ivi, c. 41r.

posizione di Rosalea De Nicola¹¹⁰ vedova di Pietro Flamingo accusata di sortilegi e di aver fatto morire mediante un maleficio Carlo Ferretti. Nelle pagine della *defensio* prendeva corpo una realtà assai diversa da quella prospettata dalle accuse. Rosalea era una donna tenace che rimasta sola dopo la morte del marito, lottava con tutte le sue forze per riprendere in casa la propria figlia Ursula “giovane e bella” sedotta dal Ferretti con una vana promessa di matrimonio e divenuta nel frattempo sua concubina. È significativo, in questo senso, che tutti i testi condotti dalla difesa “maggiori di ogni eccezione” insistessero sul fatto che Rosalea fosse sempre stata

femmina onorata e da bene e che spesso si confessava et comunicava, osservava tutti li diggiuni [sic] della S. Chiesa, et anco per sua devozione digiunava continuamente tre giorni della settimana, che mai habbia dato scandalo, né con parole, né con fatti et che sempre solea praticare in case di persone civili et da bene¹¹¹.

Alla fine del XVII secolo il modello di giustizia che l'indimenticata lezione di Mario Sbriccoli ha definito “egemonico”¹¹² stava ormai inesorabilmente e definitivamente imponendosi a scapito delle forme di giustizia negoziate, modellando un processo saldamente impiantato sulla logica d'apparato e sulla presenza sempre più costante e onnipervasiva della normazione proveniente dal potere politico (laico o ecclesiastico). Eppure, anche nel processo praticato dell'Inquisizione romana, per molti aspetti primo e più evoluto esempio dell'egemonico montante, era possibile riscontrare la permanenza di prassi sedimentate che risalivano ad una stagione ancora non del tutto tramontata. In questo senso il ruolo rivestito dalla fama rimandava al carattere comunitativo e relazionale delle pratiche di giustizia fondate sulla logica dell'appartenenza e della protezione, affidando alla *fides* che godeva il soggetto inquisito, alla sua condizione di membro integrato nella comunità uno dei cardini delle strategie di difesa sperimentate quotidianamente del tribunale di fede.

In questo complesso equilibrio, l'avvocato esercitava la sua funzione profondamente sincronizzato con i tempi dell'esperienza: di fronte alla potenza soverchiante messa in campo dall'apparato inquisitorio “difendersi per la strada” facendo appello alle proprie risorse sociali costituiva per l'inquisito una strada obbligata per sfuggire alla tenace morsa repressiva della giustizia di fede.

¹¹⁰ *Tutamen pro Rosolea De Nicola* [...] BNN ms. XI B 34, cc.94r-99r.

¹¹¹ Ivi, cc. 97.

¹¹² In ordine alle forme di manifestazione e sulla distinzione tra i caratteri egemonici e negoziali del *facere iustitiam* in antico regime: M. Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase di studi della storia della giustizia criminale*, in M. Bellabarba - G. Schwerhoff - A. Zorzi, (curr.), *Criminalità e giustizia in Italia e in Germania. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra Medioevo ed Età moderna*, Bologna 2001, pp. 346-350; Id., “Vidi communiter observari”. *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 27 (1988), pp. 231-268; Id., *Giustizia criminale*, cit. Sul punto l'autore sviluppava ad arricchiva le riflessioni di X. Rousseau, *De la négociation au procès pénal. La gestion de la violence dans la société médiévale et moderne*, in P. Gérard - F. Ost - M. van de Kerchove (curr.), *Droit négocié, droit imposé?*, Bruxelles, 1986.